



BARUFFALDI
MACHINE TOOL COMPONENTS

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
*EX D.LGS. 231/2001***

Rev 1 del

**Approvato
CdA**

PARTE GENERALE

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE (A)

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio

PARTE SPECIALE (B)

Reati societari

PARTE SPECIALE (C)

Reati contro la Fede Pubblica

PARTE SPECIALE (D)

Reati finanziari

PARTE SPECIALE (E)

Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

PARTE SPECIALE (F)

Reati contro la personalità individuale, contro la vita e contro l'incolumità
individuale

PARTE SPECIALE (G)

Reati transnazionali

PARTE SPECIALE (H)

Reati per violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

PARTE SPECIALE (I)

Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita

PARTE SPECIALE (L)

I Reati informatici

PARTE SPECIALE (M)

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

PARTE SPECIALE (N)

I Delitti di criminalità organizzata

PARTE SPECIALE (O)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

PARTE SPECIALE (P)

Delitti contro l'Industria ed il Commercio

PARTE SPECIALE (Q)

I Reati contro l'ambiente

PARTE SPECIALE (R)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE (S)

Razzismo e Xenofobia

PARTE SPECIALE (T)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa
e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

PARTE SPECIALE (U)

Reati tributari

DEFINIZIONI

- “**Baruffaldi**” o “**Società**”: Baruffaldi SpA
- “**Attività Sensibile**”: attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- “**CCNL**”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato (Metalmeccanici);
- “**Codice Etico**” o “**Codice**”: codice etico adottato da BARUFFALDI
- “**Consulente/i**”: chi agisce in favore o in nome e/o per conto di BARUFFALDI sulla base di un mandato o di altro rapporto di consulenza o collaborazione;
- “**Dipendente**”: persona fisica che lavora per BARUFFALDI nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (compresi i dirigenti), parasubordinato o di somministrazione, stagisti di ogni ordine e grado;
- “**D. Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- “**Intermediario**”: persona giuridica con cui la Società addiviene ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata atta a procacciare nuovi clienti dietro il riconoscimento di apposita remunerazione al riguardo (Procacciatore d’affari, Partner, Agente).
- “**Linee Guida**”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria la prima volta in data 7 marzo 2002 e successivamente più volte aggiornate e relative integrazioni;
- “**Modello**” o “**Modello Organizzativo 231**”: il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da BARUFFALDI con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione;
- “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”: organismo interno previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da BARUFFALDI, nonché sull’aggiornamento dello stesso;
- “**Organi Sociali**”: Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale;
- “**P.A.**”: la Pubblica Amministrazione, intendendosi l’insieme di tutte le funzioni pubbliche (legislative, amministrative o giudiziarie) dello Stato o

degli altri enti pubblici e qualunque soggetto (persona fisica o giuridica), anche privato e non necessariamente controllato da un organismo pubblico, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio;

- “**Partner**”: controparti contrattuali di BARUFFALDI (ivi inclusi clienti e fornitori), sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la Società concluda un’associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.);
- “**Reati**”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (ivi inclusi i reati che vi saranno eventualmente inclusi in futuro);
- “**Regole e Principi Generali**”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- “**Soggetti apicali**”: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- “**Soggetti subordinati**”: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.

Sommario

PARTE GENERALE	11
1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, e la normativa rilevante	12
2. Le Linee Guida di Confindustria	21
2.1. Il modello di governance, il contesto ed il sistema organizzativo	21
3. Modello e Codice Etico	21
4. Il Modello BARUFFALDI	23
4.1 La costruzione del Modello	23
4.2 La funzione del Modello	26
4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello	26
4.4 L'adozione del Modello e sue successive modifiche	28
4.5 I destinatari del Modello.....	29
5. Le Attività Sensibili	30
6. L'Organismo interno di Vigilanza ("OdV")	33
6.1 Identificazione, nomina e revoca dell'organismo interno di vigilanza	33
6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo interno di Vigilanza	37
6.3 <i>Reporting</i> dell'OdV verso il vertice aziendale	40
6.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.....	41
6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	43
7. La gestione delle risorse economiche e finanziarie - Controllo di gestione	43
8. Deleghe	44
9. La formazione del personale e la diffusione del Modello	45
9.1 Formazione ed informazione di Dipendenti, Organi Sociali e Organismo di Vigilanza	45
9.2 Informazione ai Consulenti e ai <i>Partner</i>	46
10. La gestione del personale	46
10.1 Il sistema di remunerazione, valutazione e incentivazione del personale	46
11. Sistema disciplinare	46
11.1 Soggetti sottoposti	47
11.2 Condotte sanzionabili	47

11.3	Criteri di applicazione delle sanzioni	48
11.4	Tipologia delle sanzioni: per i lavoratori dipendenti non dirigenti	48
11.4.1	Per il personale dipendente con qualifica dirigenziale (“Dirigenti”)	50
11.4.2	Per gli Amministratori, Sindaci, Revisore, ed OdV	50
11.4.3	Per le Società di Service e per gli altri soggetti terzi	51
PARTE SPECIALE		52
1.Principi e regole generali di comportamento.....		53
PARTE SPECIALE (A)		57
1.I singoli reati.....		58
2.Cosa s’intende per “Pubblica Amministrazione”		71
3.Funzione della PARTE SPECIALE (A)		74
4.Le Attività Sensibili.....		76
5.Regole generali.....		77
5.1	Il sistema organizzativo generale	77
5.1.1.	Il sistema di deleghe e procure.....	78
5.1.2.	Principi generali di comportamento.....	80
6.Procedure aziendali di attuazione dei principi.....		81
7.I controlli dell’OdV		83
PARTE SPECIALE (B)		84
1. I singoli reati.....		85
2. Funzione della PARTE SPECIALE (B)		92
3. Le Attività Sensibili.....		93
4.Regole generali.....		94
4.1.	Il sistema organizzativo	94
4.2.	Principi generali di comportamento	94
5.Procedure aziendali di attuazione dei principi....		97
5.1.	Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (in particolare, bilancio d’esercizio corredato dalla relazione sulla gestione)	97
5.2.	Operazioni relative al capitale sociale	98
5.3.	Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	98
6.I controlli dell’OdV		99
PARTE SPECIALE (C)		100
1. I singoli reati.....		101

2. Le Attività Sensibili.....	106
3. I controlli dell'OdV.....	106
<i>PARTE SPECIALE (D).....</i>	<i>107</i>
1. I singoli reati.....	108
2. Le Attività Sensibili	110
<i>PARTE SPECIALE (E)</i>	<i>111</i>
1. I singoli reati.....	112
2. Le Attività Sensibili.....	114
<i>PARTE SPECIALE (F)</i>	<i>115</i>
1. I singoli reati.....	116
2. Le Attività Sensibili.....	120
3. I controlli dell'OdV.....	122
<i>PARTE SPECIALE (G)</i>	<i>123</i>
1.I singoli reati (art. 10 L. 146/2006).....	124
2.Le Attività Sensibili.....	128
<i>PARTE SPECIALE (H)</i>	<i>129</i>
1.I singoli reati	130
2.Le Attività Sensibili.....	131
3.Regole generali.....	131
3.1. Il sistema in linea generale.....	132
3.2. Principi generali di comportamento	132
4.Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali.....	133
4.1. Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL)	133
4.2. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati di lesioni gravi e omicidio colposo a danno dei lavoratori in genere.....	136
5.I controlli dell'OdV	137
<i>PARTE SPECIALE (I)</i>	<i>137</i>
1.I singoli reati.....	138
2.Le Attività Sensibili.....	144
3.Regole generali.....	145
3.1. Il sistema in linea generale.....	145
3.2 Principi generali di comportamento	145

3.3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	147
3.3.1. Gestione acquisti.....	147
3.3.2. Attività finanziaria	147
3.3.3. Sponsorizzazioni.....	147
4.I controlli dell’OdV	147
PARTE SPECIALE (L)	148
1. I singoli reati.....	149
2. Funzione della PARTE SPECIALE (L).....	156
3. Le Attività Sensibili.....	157
4. Regole generali.....	158
4.1. Il sistema in linea generale	158
4.2. Principi generali di comportamento	158
4.3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	160
4.3.1. Gestione di accessi, account e profili.....	160
4.3.2. Gestione delle reti di comunicazioni.....	161
4.3.3. Gestione dei sistemi hardware	161
4.3.4. Gestione dei sistemi software.....	162
4.3.5. Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT	162
5.I controlli dell’OdV.....	163
PARTE SPECIALE (M)	164
1. I singoli reati.....	165
2. Le Attività Sensibili	169
3. I controlli dell’OdV.....	169
PARTE SPECIALE (N).....	169
1. I singoli reati	171
2. Le Attività Sensibili.....	175
3. I controlli dell’OdV.....	175
PARTE SPECIALE (O).....	177
1. I singoli reati	178
2. Le Attività Sensibili	178
3. I controlli dell’OdV.....	179
PARTE SPECIALE (P)	180
1. I singoli reati.....	181

2. Le Attività Sensibili.....	188
3. I controlli dell’OdV	191
<i>PARTE SPECIALE (Q).....</i>	<i>192</i>
1. Premessa	193
2. I singoli reati.....	193
3. Funzione della PARTE SPECIALE (Q)	209
4. Le Attività Sensibili nell’ambito dei Reati ambientali	210
5. Regole generali.....	210
5.1 Il sistema in linea generale.....	210
5.2. Principi generali di comportamento	211
6. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	212
7. I controlli dell’OdV.....	212
<i>PARTE SPECIALE (R).....</i>	<i>213</i>
1. I singoli reati	214
2. Principali Aree di attività a rischio.....	214
3. Destinatari della Parte Speciale	214
4. Principi generali di comportamento.....	215
5. Procedure.....	217
<i>PARTE SPECIALE (S).....</i>	<i>218</i>
1. I singoli reati.....	219
2. Le Attività Sensibili	220
<i>PARTE SPECIALE (T)</i>	<i>221</i>
1. I singoli reati	222
2. Le Attività Sensibili.....	223
<i>PARTE SPECIALE (U).....</i>	<i>224</i>
1. I singoli reati.....	225
2. Principali Aree di attività a rischio.....	238
3. Destinatari della Parte Speciale	239
4. Principi generali di comportamento.....	240
5. Procedure.....	241

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 fu emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito¹.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità denominata come *"amministrativa"* degli enti - ma la cui natura può dirsi propriamente penale - per alcuni specifici reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da:

- (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. *"soggetti apicali"*);
- (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *"soggetti subordinati"*);

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 il principio di personalità della responsabilità penale lasciava la società indenne da conseguenze sanzionatorie, fatta eccezione per l'eventuale risarcimento del danno - se e in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 Codice Penale).

¹ L'Italia, con il D. Lgs. n. 231/01, ha dato attuazione alla Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, che ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell'Unione Europea, tra i quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille ed il cui importo va da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37) nonché la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, provvisoria (da tre mesi a due anni) o definitiva, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi per un periodo che può andare da tre mesi a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le categorie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio:** malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p., limitatamente agli interessi finanziari UE); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), peculato (art. 314 c.p., limitatamente agli interessi finanziari UE), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., limitatamente agli interessi finanziari UE), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. della L. 23/12/1986, n. 898).
- 2. Reati societari:** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); falsità; nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di

revisione (art. 2624 c.c. – art abrogato); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.).

3. **Reati contro la fede pubblica:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (454 c.p.); spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
4. **Reati finanziari:** Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187-bis TUF); manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-ter TUF).
5. **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico:** tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
6. **Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale:** riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

(art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.); pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p., così come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199).

7. **Reati transnazionali:** associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
8. **Delitti contro il patrimonio:** ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); Autoriciclaggio (648 *ter* 1 c.p.).
9. **Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:** lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.); omicidio colposo (art. 589 c.p.).
10. **Reati informatici:** accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici (artt. 635-*quater* c.p.); fatti diretti al

danneggiamento e/o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità (artt. 635-ter e 635-quinquies c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici ed altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.c.); Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, come modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133).

11. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:** messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 co. 1, lett. *a-bis*); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 co. 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941 co. 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 co. 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno

protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

12. **Delitti di criminalità organizzata:** associazione per delinquere (art. 416 c.p. comprensivo della modifica apportata dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata (art. 416, co. 6, c.p.): i) alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); ii) alla tratta di persone (art. 601 c.p.); iii) all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); iv) reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998; associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.) (vedi Legge 110/1975).
13. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
14. **Delitti contro l'industria e il commercio:** turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

15. **Reati ambientali:** uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); superamento dei limiti negli scarichi idrici di sostanze inquinanti, specie se pericolose (art. 137 c.3/5 D.Lgs. 152/06); scarico non autorizzato di sostanze pericolose in fogna o in corpi idrici superficiali (art. 137 c.2/5 D.lgs. 152/06); scarico di sostanze vietate dalle navi e dagli aerei in mare (art. 137 c.13 D.Lgs. 152/06); attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.Lgs. 152/06); realizzazione di discarica non autorizzata, deposito temporaneo dei rifiuti sanitari nel luogo di produzione (art. 256 c.3 / 6 D.Lgs. 152/06); attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256 co. 5 D.Lgs. 152/06); omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano i rifiuti (Art. 258 c.4, D.Lgs. 152/06); traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.Lgs. 152/06); attività organizzate per il traffico di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06 - art. 452-*quater*, c.p.); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano il trasporto nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (art. 260-*bis* co. 6 D.Lgs. 152/06); omesso accompagnamento del rifiuto per mezzo della scheda SISTRI da parte del Trasportatore o accompagnamento con scheda fraudolentemente alterata (art. 260-*bis* co. 7/8 D.Lgs. 152/06 - abrogato); immissione in aria di inquinanti oltre i limiti di legge violando le prescrizioni di norma e di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5 D.Lgs. 152/06); mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, L. 549/93); inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, D.Lgs. 202/2007); inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, D.Lgs. 202/2007); commercio illecito di specie animali o vegetali in estinzione (artt. 1, 2, 3-*bis* e 6 L. 150/1992); Inquinamento ambientale (Art. 452 *bis* c.p.); Disastro ambientale (Art. 452 *quater* c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 *quinquies* c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 *sexies* c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, commercio e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 *bis* c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 *bis* c.p.).
16. Il D.Lgs. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**" (Articolo 22, comma 12-*bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.

286). Successivamente, l'art. 30, comma 4 della riforma del Codice antimafia (DLgs 159/2011) ha modificato l'art. 25 duodecies come segue:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

17. La Legge Europea 2017 ha introdotto nel DLgs 231/01 l'art. 25-terdecies “Razzismo e xenofobia”.
18. La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto nel DLgs 231/01 l'art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”
19. Il D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 ha introdotto nel DLgs 231/01 l'art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”
20. Il Dlgs 75/2020 attuativo della direttiva PIF 2017/1371, ha modificato l'art. 25 quinquiesdecies, DLgs 231/01 (frodi IVA a danno dell'UE) nonché l'art. 24 DLgs 231/01 (inserendo la frode nelle pubbliche forniture, la frode in agricoltura e modificando l'art. 316 ter e 640 c.p.), nonché l'art. 25, DLgs 231/01 (inserendo il peculato e l'abuso d'ufficio quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE) ed ha inserito l'art. 25 sexiesdecies (contrabbando).
21. Il DLgs 184/2021 ha introdotto nel decreto l'art. 25 octies¹ “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.
22. La L. 2/2022 ha introdotto i delitti contro il patrimonio culturale (artt.li 25 septiesdecies e duodevicies DLgs 231/01).

I reati di cui al numero 12 e 13 erano precedentemente previsti nell'ambito dei reati transnazionali alla cui disciplina si rimanda. Con tale operazione il Legislatore - al fine di colmare un gap normativo - ha inteso estendere, anche

all'ambito nazionale, la responsabilità della società per i medesimi reati prima sanzionati solo se commessi con condotte caratterizzate dall'elemento della transnazionalità.

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede, tuttavia, che l'ente sia esonerato dalla responsabilità in questione qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I suddetti modelli organizzativi dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività della Società nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati (c.d. "mappatura dei rischi");
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tali modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti².

² Per la esimente dai reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l'art. 30 d.lgs. 81/2008 fornisce indicazioni specifiche circa i requisiti che il modello 231 deve possedere, sancendo, tra l'altro, che *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAİL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla ISO 45001:2018 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo."*

2. Le Linee Guida di Confindustria

A tale proposito, Confindustria ha predisposto proprie Linee Guida (approvate il 7 marzo 2002 e successivamente più volte aggiornate) che, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto, costituiscono il codice di comportamento sulla cui base possono essere adottati i modelli di organizzazione, gestione e controllo - previsti e disciplinati dal D. Lgs. 231/2001 - degli enti aderenti a Confindustria.

BARUFFALDI, nella predisposizione del presente Modello si è ispirata alle Linee Guida da quest'ultima predisposte.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2.1. Il modello di governance, il contesto ed il sistema organizzativo

La BARUFFALDI adotta un Sistema di Gestione Qualità in cui viene dettagliatamente descritto il contesto in cui opera.

La Società ha adottato il sistema di governance, strutturato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione, un Collegio Sindacale ed un Revisore.

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

In particolare, la struttura organizzativa aziendale attuale è articolata come da organigramma allegato.

3. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello, avente finalità specifiche in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, sono coerenti con quelle del Codice Etico di BARUFFALDI che, pur essendo un documento distinto dal Modello, è comunque ad esso correlato in quanto parte integrante e sostanziale del sistema di prevenzione di cui BARUFFALDI si è dotata e che mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti per tutti i Destinatari, anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico ha lo scopo di esprimere principi di “deontologia aziendale” che BARUFFALDI riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001.

4. Il Modello

4.1 La costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute ed anche alle Linee Guida.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, BARUFFALDI ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per rafforzare la sua Governance, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello. Si evidenzia che i risultati ottenuti al termine di ognuna delle fasi sotto specificate, sono stati condivisi con le strutture aziendali interessate.

- 1) Identificazione dei processi o delle attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale ed esame della documentazione aziendale.
- 2) Autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assesment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno atto a mitigare tali rischi.
- 3) Identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.
- 4) Analisi del sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.
- 5) Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito da una “PARTE GENERALE” e da una “PARTE SPECIALE”; quest’ultima reca i principi e le regole generali ai quali i Destinatari devono conformare la condotta della propria attività.

Sono inoltre, predisposte singole “PARTI SPECIALI” appositamente dedicate alle diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

La prima Parte Speciale (PARTE SPECIALE A) è denominata “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio” e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

La seconda Parte Speciale (PARTE SPECIALE B) è denominata “Reati Societari” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001.

La terza Parte Speciale (PARTE SPECIALE C) è denominata “Reati contro la fede pubblica” e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001 così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 125/2016 del 21/6/2016.

La quarta Parte Speciale (PARTE SPECIALE D) è denominata “Reati Finanziari” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001.

La quinta Parte Speciale (PARTE SPECIALE E) è denominata “Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001.

La sesta Parte Speciale (PARTE SPECIALE F) è denominata “Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l’incolumità individuale” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*quater*.1 e dall’art. 25-*quinqies* del D. Lgs. 231/01.

La settima Parte Speciale (PARTE SPECIALE G) è denominata “Reati transnazionali” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dalla Legge 146/2006, entrata in vigore in data 12 aprile 2006.

La ottava Parte Speciale (PARTE SPECIALE H) è denominata “Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001.

La nona Parte Speciale (PARTE SPECIALE I) è denominata “Ricettazione,

Riciclaggio, Autoriciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001.

La decima Parte Speciale (PARTE SPECIALE L) è denominata “Reati Informatici” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001.

La undicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE M) è denominata “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

La dodicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE N) è denominata “Delitti di criminalità organizzata” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001.

La tredicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE O) è denominata “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001.

La quattordicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE P) è denominata “Delitti contro l’Industria ed il Commercio” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/01.

La quindicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE Q) è denominata “Reati ambientali” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01.

La sedicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE R) è denominata “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001.

La diciassettesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE S) è denominata “Razzismo e xenofobia” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001.

La diciottesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE T) è denominata “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001.

La diciannovesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE U) è denominata “Reati

tributari” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

4.2 La funzione del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrà consentire a BARUFFALDI di richiedere l’esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso Decreto, lo stesso sistema di Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del Reato, di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di BARUFFALDI anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a BARUFFALDI di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari, che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle Attività Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che non conformi alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato dei Destinatari rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in BARUFFALDI, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sulle Attività Sensibili.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente § 4.2 e relativa al D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole e dal sistema di controllo interno in essere presso BARUFFALDI.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, BARUFFALDI ha individuato i seguenti:

- 1) i principi di Governance adottati, anche in via di fatto, da BARUFFALDI
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- 4) il sistema di comunicazione al personale e la formazione dello stesso attualmente adottati da BARUFFALDI
- 5) il sistema disciplinare di cui ai CCNL (Metalmeccanici)
- 6) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- ⇒ le Linee Guida di Confindustria, fonte di ispirazione nella predisposizione della mappatura delle **Attività Sensibili** di BARUFFALDI
- ⇒ Il sistema di gestione ISO 9001 qualità;
- ⇒ i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza** (c.d. OdV) del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse - in termini di potere di spesa - adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con

conseguente aggiornamento periodico (controllo);

- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- **la verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

⇒ infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è maggior probabilità - da un punto di vista teorico - di commissione dei Reati ed un maggior valore/rilevanza delle Attività Sensibili.

4.4 L'adozione del Modello e sue successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, BARUFFALDI, in conformità alle sue politiche aziendali, si è dotata, di un Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 nonché di un Organismo di Vigilanza conformi alle previsioni dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'"organo dirigente" - in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 - anche le successive modifiche e integrazioni dello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione che dovrà procedere all'approvazione dello stesso previo parere favorevole dell'OdV.

In particolare, il Modello dovrà essere tempestivamente aggiornato, modificato o integrato, anche su proposta dell'OdV, in caso di variazioni legislative oppure quando si riterrà necessario modificare le regole e le norme comportamentali.

Sono di seguito descritti gli eventi a fronte dei quali risulta necessario procedere a un aggiornamento del Modello:

- modifiche legislative e introduzione di nuovi reati all'interno del Decreto;
- cambiamenti negli orientamenti giurisprudenziali;
- cambiamenti nelle procedure della Società;
- modifiche nella struttura organizzativa della Società (intese come cambiamenti nelle attività svolte e/o nei ruoli e nelle responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi aziendali);
- violazioni o elusione delle prescrizioni contenute nel Modello, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei Reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dalle funzioni competenti, o eventualmente da qualsiasi funzione ne venga a conoscenza, in merito alle modifiche e ai cambiamenti sopra citati.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'OdV in forma scritta al CdA, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il CdA della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'OdV.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle funzioni competenti. Il CdA provvede ad aggiornare di conseguenza, se necessario, la relativa parte speciale del Modello.

L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

Il CdA di BARUFFALDI provvederà ad attivare le risorse necessarie, anche esterne alla Società, al fine di procedere all'eventuale aggiornamento del Modello.

4.5 I destinatari del Modello

Il Modello di BARUFFALDI si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma (Organi Sociali e loro componenti, OdV, Dirigenti);

- ai Dipendenti della Società;
- a tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o in favore o in nome e/o per conto della stessa o collaborino con essa (Consulenti e *Partner*).

Tali categorie di soggetti rappresentano nel loro complesso i “Destinatari” dei principi generali e delle regole di cui al presente Modello.

Il CdA ed i vari uffici si coordinano con l’Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all’attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne i principi e gli elementi ispiratori e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dei principi generali e dei contenuti espressi nel Modello.

5. Le Attività Sensibili

Dall’analisi dei rischi condotta da BARUFFALDI ai fini del D. Lgs. 231/2001 è emerso che le Attività Sensibili - allo stato - riguardano principalmente:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) i reati societari;
- c) i reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- e) i reati informatici;
- f) i reati ambientali;
- g) i delitti contro l’industria ed il commercio;
- h) l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- i) i reati tributari.

Il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, dei reati finanziari, terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l’incolumità individuale, dei delitti di contraffazione e alterazione di marchi o segni

distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi nonché dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, frodi sportive, sicurezza nazionale cibernetica, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e reati contro il patrimonio culturale appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In particolare, nella realtà aziendale di BARUFFALDI le Attività Sensibili risultano principalmente le seguenti:

a) **nei rapporti con la P.A.**

- rapporti con la PA per la gestione delle contravvenzioni e delle relative cartelle esattoriali, anche tramite soggetti terzi;
- richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenze alla PA;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- rapporti con soggetti e Autorità cui la legge attribuisce attività di controllo in caso di accertamenti / ispezioni;
- rapporti con la PA per gli adempimenti previsti dalla legge relativamente all'amministrazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- richiesta di contributi/sovvenzioni di matrice pubblicistica anche per lo svolgimento di attività formativa, anche tramite soggetti terzi;
- gestione del personale (reclutamento, selezione, valutazione ed incentivazione), anche tramite soggetti terzi;
- gestione delle attività di marketing, mediante sponsorizzazioni ed eventi esterni, contributi, donazioni e borse di studio, collaborazioni con enti pubblici per lo sviluppo di nuove iniziative, inviti ad eventi;
- gestione dei flussi finanziari;
- selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze;
- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;

b) **Reati societari**

- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

c) **Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

- considerata la natura colposa dei delitti in parola, il rischio di coinvolgimento nella responsabilità da parte di BARUFFALDI è ravvisabile in generale nell'inadempimento (o nell'adempimento non adeguato) degli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008.

d) Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- gestione degli acquisti.;
- attività finanziaria.;
- sponsorizzazioni;

e) Reati informatici

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione delle reti di telecomunicazioni;
- gestione dei sistemi hardware;
- gestione dei sistemi software;
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;
- sottrazione non autorizzata di materiale riservato/dati sensibili.

f) I delitti contro l'industria ed il commercio

- produzione;
- commercializzazione

g) Reati ambientali

- Gestione e smaltimento rifiuti speciali e non;
- Gestione aspetti ambientali
- Conferimento/smaltimento rifiuti

h) L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- approvvigionamento di personale straniero.

i) Reati tributari

- inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti
- operazioni straordinarie
- tenuta ed archiviazione dei documenti contabili.

6. L'Organismo interno di Vigilanza ("OdV")

6.1 Identificazione, nomina e revoca dell'organismo interno di vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla Società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b).

Le Linee Guida e la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 231/2001 suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal CdA, caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia;
- (ii) indipendenza;
- (iii) professionalità;
- (iv) continuità di azione.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione (approccio di tipo consulenziale);

o, ancora,

- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle

specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

A titolo esemplificativo, le Linee Guida menzionano le seguenti tecniche:

- campionamento statistico;
- tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti);
- *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
- elementi di psicologia;
- metodi per l'individuazione di frodi.

Quanto all'autonomia e all'indipendenza, è evidente che tali requisiti comportano:

- (i) l'inserimento dell'OdV in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale ovvero la nomina di un organismo di controllo composto da risorse interne ed esterne alla società, al quale partecipino uno o più amministratori non esecutivi;
- (ii) l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

I requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono, inoltre, che i membri dell'OdV non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società. In tal senso, i componenti di tale organo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale (es. essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di BARUFFALDI), né essere legati alla Società da interessi economici rilevanti o da qualsiasi altra situazione, palese o potenziale, che possa generare una carenza di indipendenza od un conflitto di interessi.

Il componente dell'Organismo che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse o di carenza di indipendenza con l'oggetto della decisione/delibera, deve darne preventiva e tempestiva comunicazione alla società.

Alla luce delle considerazioni che precedono, avuto riguardo agli elementi

sopra descritti, il CdA ha ritenuto, con specifico riferimento alla BARUFFALDI, di nominare un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico, collocato in posizione di diretto riferimento al CdA, e in grado di garantire il rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. L'OdV, avvalendosi della dotazione finanziaria di cui più avanti, potrà richiedere l'assistenza a professionisti-tecnici con specifici skills in materia di sicurezza ed ambiente.

Si specifica che con riferimento all'attività di tipo ispettivo che la vigilanza sul Modello comporta (c.d. *compliance* e *fraud auditing*), deve appunto essere garantita una linea di riporto diretta verso il CdA.

L'OdV viene nominato dal CdA in carica per una durata di 3 anni

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti affidati, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia dell'ausilio dei Soggetti Apicali e delle altre funzioni aziendali interne sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Quanto al potere di nomina e di revoca dell'OdV, già si è detto che quest'ultimo viene istituito con delibera del CdA al fine di tutelare l'OdV dal rischio di una sua rimozione ingiustificata e allo scopo pertanto di garantirne la stabilità, l'eventuale revoca dell'Organismo potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante una specifica delibera del CdA.

A tale proposito, per "giusta causa" dovrà intendersi:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento;
- b) la condanna, anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero la condanna ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 o ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c) una grave infermità, che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- d) le dimissioni o il licenziamento per motivi non attinenti l'esercizio della funzione di componente dell'OdV, ovvero l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione che sono

propri dell'OdV;

e) un grave inadempimento dei doveri connessi alla carica ed imposti dal Modello o dal relativo Regolamento;

f) l'"omessa o insufficiente vigilanza" sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, risultante da una sentenza di condanna della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento"; in questi casi, prima della sentenza di condanna o di patteggiamento, il CdA può disporre la sospensione, in via cautelare, dell'OdV.

In caso di decadenza o di sospensione dell'OdV, il CdA provvede immediatamente alla nomina di un nuovo OdV.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza:

1. l'avvenuta condanna, con sentenza anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") per uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. l'avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 o ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2., il CdA può disporre la sospensione dell'OdV interessato dai relativi provvedimenti e la nomina di uno *ad interim*, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

L'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, con comunicazione scritta al CdA con un preavviso di 3 mesi.

È rimesso al suddetto Organo il compito di svolgere - in qualità di OdV - le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV si può avvalere del supporto delle altre funzioni interne qualora necessario o opportuno. Mediante apposite comunicazioni organizzative interne sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, le risorse utilizzate, il ruolo e le responsabilità specifiche alle stesse conferite da parte dell'OdV.

L'OdV, inoltre, è stato dotato dal CdA di risorse - in termini di potere di spesa - adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. Le risorse, nei limiti indicati nella delibera di nomina, potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV, fatto salvo l'obbligo di rendiconto al CdA in sede di redazione del budget annuale.

L'OdV svolge la propria attività sulla base di un proprio regolamento interno, volto a disciplinare le modalità principali di esercizio della propria azione. Il regolamento, redatto ed approvato dallo stesso OdV, deve comunque contenere:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna (quali, ad esempio, verbalizzazione delle riunioni, periodicità, metodi e modalità delle attività ispettive proprie dell'OdV).

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo interno di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari dello stesso;
- B. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di seguito elencati.

- Attuare le attività ispettive e i controlli pianificati.
- Condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili.
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da BARUFFALDI, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere

riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati.

- Coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 11).
- Coordinarsi con il ref. Qualità - Ambiente - Sicurezza per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi a Dipendenti, Organi Sociali e Organismo di Vigilanza, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.
- Verificare con il ref. Qualità - Ambiente - Sicurezza l'aggiornamento con continuità dello spazio nella rete interna della Società, contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello.
- Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al successivo § 6.4).
- Coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso alla documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre BARUFFALDI al rischio di commissione di uno dei Reati;
 - b) sui rapporti con i Consulenti e con i *Partner* che operano per conto della Società nell'ambito di Attività Sensibili;
 - c) sulle operazioni straordinarie della Società. A tale proposito, si noti come l'OdV dovrà vigilare sul funzionamento e

l'osservanza del Modello, anche con riferimento ai reati societari connessi alla redazione del bilancio di esercizio (ed in particolare per quanto riguarda il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c.).

- Interpretare, in coordinamento con il ref. Qualità - Ambiente - Sicurezza, la normativa rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e verificare l'adeguatezza del Modello stesso alle corrispondenti prescrizioni normative.
- Coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello.
- Attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (ad esempio, con l'Uff. Amministrazione per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire BARUFFALDI dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con l'Uff. Amministrazione per l'applicazione di sanzioni disciplinari).
- Indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), lo stesso OdV periodicamente effettua specifiche verifiche sulla capacità in astratto del Modello di prevenire i Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto di soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da BARUFFALDI in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza di Dipendenti ed Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa, con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di relazione al CdA. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare (cfr. successivo § 6.3).

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello).

A tal fine (oltre alla dettagliata disciplina della revoca dell'OdV, di cui al precedente § 6.1), il CdA sarà adeguatamente informato dal ref. Qualità - Ambiente - Sicurezza di ogni intervento organizzativo riguardante l'OdV e ne verificherà la coerenza con le politiche interne aziendali.

6.3 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV dovrà riferire in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV predisponde:

- con cadenza annuale, un rapporto scritto per il CdA ed al Collegio sindacale, relativo alla propria attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al precedente § 6.2 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili).

Qualora l'OdV rilevi aspetti critici riferibili ad uno o più Responsabili di una qualsiasi delle altre funzioni aziendali, provvederà alla relativa segnalazione al CdA.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'OdV;
- 2) gli eventuali aspetti critici (e spunti per il miglioramento) emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni a BARUFFALDI, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. precedente § 6.2).

Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

IL CdA può convocare in qualsiasi momento l'OdV.

L'OdV, laddove nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, accerti l'esistenza di violazioni che comportano un rischio elevato per la Società, dovrà dare immediata informativa al CdA affinché possa prendere le decisioni ritenute più opportune per la tutela della Società.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con il ref. Qualità - Ambiente - Sicurezza (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle Attività Sensibili, per definire il contenuto delle clausole contrattuali nonché per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari);
- con l'Uff. Amministrazione in ordine alla formazione erogata al personale ed ai procedimenti disciplinari;

6.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari o di chiunque ne venga a conoscenza in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di BARUFFALDI ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello, nonché con le previsioni del Decreto e del Codice etico;
- chiunque intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Decreto, del Modello, del Codice Etico deve contattare in forma scritta l'OdV, attraverso la casella di posta elettronica.
- in alternativa, la segnalazione può essere fatta anche tramite una comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza 231 c/o la sede sociale di BARUFFALDI

- nella comunicazione tramite e-mail o lettera, deve essere chiaramente indicata la dicitura “STRETTAMENTE CONFIDENZIALE”, al fine di garantire la massima riservatezza;
- il contenuto della segnalazione – soprattutto se anonima – dovrà essere preciso e circostanziato tale da dare la possibilità di identificare fatti, comportamenti posti in essere e persone coinvolte nella violazione o presunta violazione di previsioni di D.Lgs. 231/2001, Modello, Codice Etico;
- all’OdV deve essere trasmessa anche l’eventuale documentazione attinente i fatti segnalati per le valutazioni di competenza;
- al fine di agevolare l’analisi e di ascoltare l’autore della segnalazione, è preferibile che la stessa venga fatta in modo non anonimo; tuttavia, qualora si avverta disagio, le segnalazioni possono essere indirizzate anche in modo anonimo, purché formalizzate nei modi e nei contenuti sopra esposti; in tal senso, non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche;
- l’OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 11 (Sistema Disciplinare);
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- nel caso di segnalazioni non veritiere effettuate in mala fede che risultassero vessatorie nei confronti di altri soggetti, l’autore di tali segnalazioni potrà incorrere in una sanzione disciplinare come previsto dalle norme vigenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, dal Diritto del Lavoro, dalle leggi vigenti e dal Sistema Disciplinare, per la cui definizione si rimanda al capitolo 11.

Fermo restando quanto fin qui disposto in merito ad eventuali e singole segnalazioni, la Società predispone flussi informativi periodici nei confronti dell’OdV secondo tempi, contenuti e modalità definite all’interno di apposita Procedura. Alcuni dei principali flussi, a titolo esemplificativo, sono:

- Elenco infortuni che comportino prognosi > ai 40 giorni o per omicidio colposo (esclusi gli infortuni *in itinere*);
- Report dei risultati delle attività di controllo in ambito processi/aree in ambito D.Lgs. 231/2001;

- Report dei risultati delle attività di controllo in ambito processi/aree in ambito ambientale/gestione rifiuti;
- Report delle gare pubbliche cui la Società ha partecipato con indicazione del relativo esito;
- Risultanze delle verifiche di controllo nell'ambito del processo di redazione del bilancio.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV - sempre per il tramite della casella di posta elettronica dedicata - le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, segnalazioni, report previsti nel presente Modello, sono conservati dall'OdV in un apposito data base (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database è consentito - oltre che ai membri dell'OdV - esclusivamente al CdA.

7. La gestione delle risorse economiche e finanziarie - Controllo di gestione

Il Controllo di Gestione di BARUFFALDI permette di verificare, attraverso opportuni report di analisi, la situazione delle spese ed eventuali rischi connessi al raggiungimento dei target (economici e di volumi commerciali) definiti in sede di pianificazione.

Questa funzione ha l'obiettivo di:

- definire in maniera chiara le risorse economiche attraverso la programmazione e definizione del Budget.

Tale processo prevede il coinvolgimento dei vari *owner* con cui si condividono gli obiettivi e che ne garantiscono il raggiungimento e/o l'aggiornamento con le opportune spiegazioni/dettagli.

- Rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzarne le cause e riferire i risultati agli appropriati livelli gerarchici/*owners* per gli opportuni interventi di adeguamento (misure correttive), al fine di poter raggiungere o riadeguare gli obiettivi dell'anno.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati consuntivi rispetto alle previsioni di *budget*, attraverso report di analisi, agli appropriati livelli gerarchici, permette il raggiungimento degli obiettivi programmati (ed approvati) ad inizio di esercizio.

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (in entrata e in uscita) di BARUFFALDI sono, comunque, fondati sui seguenti elementi:

1. una procedura che definisce i principi generali del processo di conferimento dei poteri di firma e regola le modalità di richiesta, aggiornamento, revoca ed utilizzo dei poteri di firma;
2. un'organizzazione aziendale fondata sul principio della separazione dei compiti (*segregation of duties*);
4. un processo di budget per il presidio degli investimenti e dei costi, fondato su specifici meccanismi di autorizzazione e di controllo.

L'Uff. Amministrazione monitora le procedure di trasparenza e di controllo nella formazione di provviste economiche e finanziarie e nei meccanismi di pagamento, onde impedire in ogni modo la creazione di c.d. "fondi occulti". L'OdV può richiedere integrazioni e modifiche ai suddetti elementi ove ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.

8. Deleghe

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, il CdA di BARUFFALDI è l'organo

preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati nei limiti dello Statuto della Società e delle norme di legge, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. IL CdA ha facoltà di sub-delega nei limiti, ovviamente, dei poteri a lui conferiti.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega. I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

9. La formazione del personale e la diffusione del Modello

9.1 Formazione ed informazione di Dipendenti, Organi Sociali e Organismo di Vigilanza

BARUFFALDI garantisce una corretta conoscenza del Decreto, del Modello, del Codice Etico, e degli obblighi comportamentali da essi previsti sia al personale già presente in azienda, sia a quello da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle Attività Sensibili ed al ruolo svolto nell'attività aziendale.

Ogni aggiornamento del presente Modello, del Codice Etico, e/o delle procedure richiamate nel Modello (c.d. "protocolli") è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'aggiornamento stesso attraverso la newsletter interna dei Dipendenti di BARUFFALDI, inviata a tutti i Dipendenti.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Il Modello è, altresì, pubblicato integralmente, unitamente ai relativi "protocolli", al Codice Etico, sulla rete interna aziendale, accessibile a tutti i Dipendenti. Sul sito Internet è disponibile una copia del Codice Etico e sono indicate le modalità per prendere visione del Modello Organizzativo.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società è obbligatoria per Dipendenti, Organi Sociali e OdV, e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, della

titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, BARUFFALDI s'impegna a dare un adeguato livello di informazione e formazione al proprio personale attraverso l'erogazione di attività formativa in aula, anche con l'ausilio di consulenti e professionisti esterni. La formazione si conclude con test atti a certificarne sia l'effettiva fruizione, sia la piena comprensione del suo contenuto. La fruizione della formazione per i relativi destinatari è obbligatoria ed è tracciata con firme di presenza.

9.2 Informazione ai Consulenti e ai *Partner*

Consulenti e Partner sono informati dell'adozione del Modello da parte di BARUFFALDI. Essi, attraverso la sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale, devono dichiarare di averne preso visione e di impegnarsi ad eseguire le proprie prestazioni conformando il proprio comportamento alle prescrizioni del Decreto e ai principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo di BARUFFALDI. L'inosservanza di detta clausola costituisce motivo di risoluzione del rapporto con BARUFFALDI, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

10. La gestione del personale

10.1 Il sistema di remunerazione, valutazione e incentivazione del personale

BARUFFALDI garantisce che le politiche di remunerazione, valutazione e incentivazione adottate siano in linea con le strategie, gli obiettivi e i risultati aziendali di lungo periodo, nonché con una politica di sana e prudente gestione del rischio e con la situazione economico-patrimoniale della Società.

Il grado di formazione raggiunto in ambito D.Lgs. 231/2001, l'osservanza di leggi e regolamenti, sia interni che esterni alla Società, l'allineamento alla *mission* e ai valori della Società, l'eventuale violazione di principi di condotta inclusi nel *corpus* normativo applicabile sono aspetti tenuti in debito conto nel processo di remunerazione, valutazione ed incentivazione delle risorse.

11. Sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello definito, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di

Vigilanza ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11.4.2., e fermo restando che l'effettività del sistema sanzionatorio è anch'essa oggetto di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto al precedente punto 6.2., l'accertamento delle violazioni del Modello e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza delle funzioni aziendali preposte all'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Resta fermo, in questi casi, l'obbligo, da parte della funzione aziendale competente, di dare comunicazione all'OdV dell'avvio del procedimento disciplinare.

11.1 Soggetti sottoposti

Sono sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i Destinatari dello stesso e tutti coloro i quali, per attività inerenti ad una o più aree di rischio, intrattengono con BARUFFALDI un rapporto contrattuale, comunque denominato, di rappresentanza, di collaborazione o di consulenza.

11.2 Condotte sanzionabili

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni ed i comportamenti meritevoli di sanzione sono così classificati:

- inosservanza degli ordini impartiti dall'azienda e finalizzati al rispetto delle procedure previste dal Modello ed al rispetto delle prescrizioni del Codice Etico;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nelle procedure del Modello o nel Codice Etico;
- inosservanza degli ordini o delle prescrizioni di tale gravità da far ritenere compromesso il rapporto di fiducia fra l'autore e BARUFFALDI
- inosservanza di ordini o di prescrizioni, tale da provocare, oltre ad una compromissione del rapporto fiduciario fra l'autore e BARUFFALDI, anche un grave nocumento alla stessa, e comunque tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;

- inosservanza degli ordini o delle prescrizioni sopra citati perpetrati attraverso condotte omissive e in eventuale concorso con altri.

Le modalità di accertamento delle inosservanze del solo Codice Etico di BARUFFALDI e di irrogazione delle relative sanzioni restano disciplinate dal medesimo Codice Etico.

11.3 Criteri di applicazione delle sanzioni

In presenza di una delle condotte descritte al punto precedente, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno determinati in misura proporzionale all'entità dell'infrazione, ed in particolare in base ai seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
- elemento psicologico (dolo o colpa);
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- *curriculum* professionale dell'autore dell'infrazione, con particolare riferimento a eventuali, precedenti infrazioni dello stesso tipo.

La gravità della violazione sarà a sua volta valutata sulla base dei seguenti criteri:

- tipo ed entità del danno o del pregiudizio cagionato all'ente o ai suoi dipendenti;
- intensità del dolo o grado della colpa;
- circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuta infrazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni punibili con sanzioni diverse, e sempre che la gravità complessiva dei fatti non lo renda irragionevole, potrà applicarsi la sola sanzione prevista per l'infrazione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e proporzionalità.

11.4 Tipologia delle sanzioni: per i lavoratori dipendenti non dirigenti

Le condotte sanzionabili di cui al punto 11.2 che precede tenute dai lavoratori dipendenti in posizione non dirigenziale sono definiti come illeciti disciplinari.

Relativamente alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, BARUFFALDI fa riferimento a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici (d'ora innanzi per brevità "CCNL") da applicarsi nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "Statuto dei lavoratori") ed eventuali normative speciali.

Gli illeciti disciplinari potranno dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione dei seguenti provvedimenti stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente:

- biasimo inflitto verbalmente per mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- la multa in misura non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore della normale retribuzione di cui all'art. 193 del CCNL vigente;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Unitamente a tali sanzioni potrà essere disposta anche l'eventuale revoca di procure o deleghe in capo al soggetto interessato.

Fermi restando i criteri descritti nel precedente punto 11.3 ai fini dell'applicazione delle sanzioni, fermo quanto previsto dal CCNL applicato, saranno tenute in considerazione anche le seguenti circostanze:

- se l'inosservanza è caratterizzata da occasionalità, assenza di danno o pregiudizio per BARUFFALDI e da colpa lieve, la sanzione non può essere più grave del **biasimo inflitto verbalmente**;
- se l'autore è recidivo, la sanzione non può essere inferiore al **biasimo inflitto per iscritto**;
- nel caso di comportamento doloso e con pregiudizio dell'ente, la sanzione non può essere inferiore alla **sospensione dal servizio e dal trattamento economico nella misura non eccedente l'importo delle 4 ore della normale retribuzione**;
- laddove l'infrazione sia sorretta da dolo ed il pregiudizio per l'ente sia di rilevante entità, la sanzione non può essere inferiore al **licenziamento disciplinare**.

Il sistema disciplinare sarà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dai competenti organi di BARUFFALDI in conformità alle norme di legge e contrattuali collettive in vigore.

11.4.1 Per il personale dipendente con qualifica dirigenziale ("Dirigenti").

In caso di (a) violazione, da parte dei Dirigenti, del Modello o del Codice Etico, o (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, tali violazioni e le relative misure di natura contrattuale saranno valutate, coerentemente con quanto già descritto nel paragrafo precedente, e alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti dei Metalmeccanici. L'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al CdA, mediante relazione scritta. Unitamente alle sanzioni applicabili potrà essere disposta anche l'eventuale revoca di procure o deleghe in capo al soggetto interessato.

11.4.2 Per gli Amministratori, i Sindaci, il Revisore e l'OdV

Nel caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'Assemblea dei Soci mediante relazione scritta per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di un Amministratore, presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare in merito alla revoca del mandato.

La revoca del mandato o l'archiviazione del relativo procedimento spettano all'assemblea dei Soci cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La revoca dei Sindaci e del Revisore per giusta causa deve essere operata con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico dettata per gli stessi, descritta nel paragrafo 6.1.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela, è fatta

comunque salva la facoltà di BARUFFALDI di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

11.4.3 Per i soggetti terzi

Ogni violazione del Modello o del Codice Etico da parte di soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari (Consulenti e *Partner*), potrà costituire, qualunque sia il rapporto che lega questi soggetti alla Società, inadempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale. A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

1. diano atto della conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico da parte dei terzi;
2. richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), e ad operare in linea con i principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dal Modello;
3. disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola (ad esempio, la risoluzione del contratto).

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE

1. Principi e regole generali di comportamento

Oltre alle specifiche regole di comportamento che verranno individuate nelle singole Parti Speciali appositamente dedicate a ciascuna categoria di reati, i Destinatari del Modello devono conformare la condotta della propria attività ai seguenti principi:

- **correttezza** della gestione delle operazioni, completezza e trasparenza delle relative informazioni, legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione;
- **imparzialità**, ossia prevenire di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali;
- **riservatezza**, ossia mantenere riservati i dati e le informazioni del sistema informativo della fiscalità, nonché tutti gli altri dati, ivi inclusi quelli personali ed aziendali, trattati in esecuzione dell'attività svolta, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

BARUFFALDI, dal canto suo, si impegna a:

- a. valorizzare le risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali dei Dipendenti;
- b. assicurare l'integrità fisica e morale dei Dipendenti attraverso, rispettivamente, ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- c. evitare e condannare qualunque forma di molestia e/o violenza, psicologica, morale e sessuale nonché qualsiasi forma di emarginazione e danneggiamento psicologico e/o morale;
- d. operare nella gestione della Società con criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto qualità/costo e conseguire una piena soddisfazione degli utenti;
- e. garantire l'allineamento continuo all'evoluzione tecnologica per conseguire i più elevati standard di qualità e dei servizi/prodotti forniti;
- f. individuare le migliori opportunità offerte dal mercato nazionale e

internazionale per realizzare soluzioni/ servizi innovativi.

L'azione di BARUFFALDI è, comunque, sempre e costantemente improntata all'assoluto rispetto della legislazione nazionale, della normativa elaborata e predisposta in seno all'Unione europea, nonché di quella dei Paesi ove eventualmente si troverà ad operare, del presente Modello e delle procedure aziendali.

BARUFFALDI ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per i soci, per coloro che prestano attività lavorativa in BARUFFALDI, per i clienti e per la comunità nel suo complesso. Pertanto, BARUFFALDI ha promosso la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche alle procedure di vigilanza.

1. Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

2. Conflitto di interessi

I Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse i seguenti:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- avere interessi privati in altre realtà aziendali potenzialmente in conflitto

con gli interessi della Società;

- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società;
- compiere operazioni sulla scorta di informazioni privilegiate acquisite da un cliente, fornitore, o dalla Società.

Chiunque si trovi o ritenga di trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione scritta alla Società per le opportune valutazioni.

3. Riservatezza

La politica della privacy a cui si attiene la Società nel trattamento dei dati personali è fondata sui seguenti principi:

PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ: il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all'interno dell'organizzazione aziendale;

PRINCIPIO DI TRASPARENZA: i dati personali sono raccolti e trattati secondo i principi espressi dalla politica di Privacy adottata dalla Società, che deve essere posta, in qualsiasi momento, a disposizione dell'interessato;

PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLA RACCOLTA: i dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

PRINCIPIO DI FINALITÀ DELL'UTILIZZO: le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso, quando richiesta dalla Legge. In ogni caso i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato, salvo che la Legge non disponga altrimenti.

PRINCIPIO DI VERIFICABILITÀ E QUALITÀ: i dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché controllarne la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.

PRINCIPIO DI SICUREZZA: i dati personali sono protetti da misure di

sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

4. Comunicazioni all'esterno

Le comunicazioni verso l'esterno devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle regole professionali.

Nessun Destinatario del Modello può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività aziendali.

5. Tutela dei beni aziendali

Chiunque utilizza beni della Società è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardarne l'efficienza e la durata. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

6. Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario del Modello può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, Società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

PARTE SPECIALE (A)

Reati nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione e contro il patrimonio

1. I singoli reati

(Artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione contemplati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 le cui singole fattispecie vengono nel seguito elencate.

La Legge n. 3/2019 ha modificato l'art. 25, DLgs 231/01, come appresso:

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;

Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;

Dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze

organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».

Le singole fattispecie

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea, o da altro ente pubblico per uno specifico fine e/o attività, non si proceda all'utilizzo delle somme percepite per tale specifico fine (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia

comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, che non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o non veritieri o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla Società da cui dipende o ad altra collegata, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla Società il finanziamento.

In questo caso, contrariamente alla fattispecie di cui al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso effettivo delle erogazioni e/o del finanziamento, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento di tali somme.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") ha radicalmente ridefinito la figura della concussione che ora risulta scissa in due diverse ipotesi criminose: la "concussione in senso stretto" (art. 317 c.p.), che rimane limitata ai soli casi in cui il pubblico ufficiale abbia costretto il privato a dare o promettere denaro o altra utilità; e "l'induzione indebita a dare o promettere utilità" (di

cui al successivo art. 319-*quater*: vedi *infra*), che altro non è in pratica che la precedente ipotesi di concussione mediante *induzione*, rinnovata qui però nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale. Il reato è stato recentemente modificato dalla L.n. 69/2015 che ha aggiunto l'incaricato del pubblico servizio fra coloro che possono commettere il reato.

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 320 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

L' articolo 318 c.p. è stato modificato dalla c.d. Legge Anticorruzione, la quale ha ridefinito la precedente figura della "*corruzione per atto d'ufficio*" e successivamente dalla L.n. 3/2019 che ha inasprito la pena edittale nella misura appena descritta.

Dal punto di vista contenutistico, la nuova fattispecie non sembra aver modificato la sostanza della precedente corruzione impropria (così definita per distinguerla da quella propria prevista dall'art. 319 c.p.), limitandosi semmai ad ampliarne l'ambito di applicazione. Può così affermarsi che sotto la nuova fattispecie continuano ad essere ricompresi tutti i casi nei quali si realizza un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, avente per oggetto la compravendita di atti *conformi ai doveri d'ufficio*: in altri termini, la norma estende la punibilità per corruzione anche ai casi in cui il comportamento del pubblico ufficiale non si è discostato dai propri doveri d'ufficio, ed ha il solo difetto di essere stato retribuito. Questa figura si distingue poi in *antecedente* o *sussequente*, a seconda che l'accordo sia intervenuto prima o dopo il compimento dell'atto stesso.

Il reato si consuma con la ricezione del denaro o della utilità da parte del pubblico ufficiale, o anche con la sola accettazione della promessa. Per quanto concerne la nozione di promessa, si ritiene in prevalenza che essa debba essere ben individuata e suscettibile di attuazione. In caso di impossibilità di adempiere alla promessa, occorre distinguere a seconda che tale impossibilità sia assoluta ed evidente o, viceversa, non evidente: solo nel primo caso non vi sarà corruzione.

Oggetto della retribuzione o dell'accordo criminoso è il mero "esercizio della funzione", con ciò intendendosi qualsiasi comportamento rientrante nelle competenze del pubblico ufficiale. In questo senso, può, come sopra accennato, rilevarsi che la riforma del 2012 ha ampliato l'ambito di applicazione del precedente articolo 318, il quale indicava, con maggiore precisione, quale oggetto dell'accordo criminoso un vero e proprio "atto"; vero è che la giurisprudenza era solita interpretare l'espressione "atto" in modo assai ampio, arrivando, in alcuni casi, a ricomprendervi anche comportamenti non formalizzati in veri e propri provvedimenti amministrativi.

Sta di fatto, comunque, che d'ora in poi, grazie al nuovo tenore letterale dell'art. 318, quest'ultimo dovrà intendersi come riferito ad un qualsiasi comportamento materiale, attivo o omissivo, posto in essere dal pubblico funzionario nell'esercizio delle sue mansioni. Il delitto in esame potrebbe, dunque, configurarsi laddove ad es il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse da un Amministratore o dal responsabile amministrativo promesse o dazione di utilità, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse della Società, il compimento di un atto dovuto.

Con riferimento al precedente 318 (ma il rilievo è applicabile anche alla nuova formulazione), è stato ulteriormente precisato che il comportamento non necessariamente debba rientrare nella competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella competenza generica dell'ufficio al quale quel funzionario o impiegato appartiene, e dunque anche se si tratta di comportamento c.d. "fuori mansionario". In altri termini, è sufficiente che l'agente si trovi per ragioni del suo ufficio nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato l'utilità o la promessa e/o di influire positivamente su di esso.

Circa la forma e la prova dell'accordo, la giurisprudenza ritiene non necessaria una forma specifica, né la prova di un circostanziato accordo, localizzato nel tempo e nello spazio: l'accordo può infatti essere ben desunto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo.

Un ultimo rilievo appare doveroso. Secondo la vecchia formulazione dell'art. 318, l'utilità ricevuta o promessa al pubblico ufficiale doveva avere i caratteri della *retribuzione*, doveva cioè essere proporzionata al vantaggio che il privato avrebbe ricavato dal compimento dell'atto. Rifacendosi a questa espressione, la giurisprudenza prevalente era solita escludere dalla punibilità le c.d. *regalìe*, ossia i piccoli donativi ed i modesti omaggi di cortesia o di onorificenza, tutte quelle volte in cui detti doni apparissero

manifestamente sproporzionati rispetto agli effetti prodotti dal comportamento del pubblico ufficiale. Nel nuovo 318, la parola "retribuzione", è scomparsa, ragion per cui la soluzione dei casi delle c.d. *regalìe* sembrerebbe piuttosto incerta, anche se appare assai improbabile che, per casi di così modesta entità, il legislatore abbia inteso introdurre un principio di punibilità già in passato pressoché unanimemente escluso. Tuttavia, in attesa che si formi giurisprudenza sul punto, è bene osservare particolare cautela, cercando, ove possibile, e nei casi in cui il valore del gadget non sia manifestamente ed incontestabilmente irrisorio, di astenersi da tali comportamenti.

Oggetto della promessa o della dazione sono il denaro o altra utilità.

La nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

La nozione di utilità viene interpretata in termini assai ampi, facendovi rientrare qualunque bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario. Rientrano, quindi, anche le prestazioni sessuali.

Il dolo è l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.

Nel caso in cui alla promessa segua poi l'effettiva dazione del denaro, è controversa l'individuazione del momento consumativo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il momento consumativo si sposterebbe nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta.

Nella corruzione impropria antecedente, per la consumazione del reato, non si esige che l'atto d'ufficio, per il quale la retribuzione è stata data o promessa venga poi effettivamente compiuto.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

La L. n. 69/2015 ha inasprito la pena edittale nella misura appena descritta.

Commento

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A..

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

L'analisi delle condotte non crea particolari problemi: alla promessa e alla dazione del denaro o altra utilità corrispondono l'accettazione e/o la ricezione.

Più in particolare la condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria susseguente, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antiggiuridica: il solo fatto di accettare la promessa del denaro per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto di corruzione.

Un tale delitto potrebbe ad es. configurarsi nell'ipotesi in cui un funzionario preposto al rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte dell'Amministratore di una società, rilasci a quest'ultima un'autorizzazione che, in base alla legge o a disposizioni interne al suo ufficio, non avrebbe potuto concedere.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" e "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" e "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di

fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità. Per il significato dei due termini, si rinvia al commento svolto all'art. 318 c.p..

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio.

Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

La L. n. 69/2015 ha inasprito la pena edittale nella misura appena descritta.

Commento

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui i fatti che integrano corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Questa condotta è ipotizzabile nel caso in cui la Società sia implicata in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Potrebbe accadere, ad esempio, che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppure fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i termini di decadenza dei codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'eventuale azione delittuosa di BARUFFALDI sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Anche se nel testo non compare l'espressione "retribuzione", è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone

di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione.

In ordine all'individuazione dell'atto, oggetto dell'accordo, vale quanto osservato sub art. 318 c.p. (corruzione impropria).

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il *pactum sceleris*. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-*bis*, nell'art. 319-*ter* e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tale articolo si limita ad estendere al corruttore privato le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p..

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

La L. n. 69/2015 ha inasprito la pena edittale nella misura appena descritta.

Questo reato altro non è, in pratica, che la precedente ipotesi di concussione (art. 317 c.p.) mediante *induzione*, rinnovata, però, nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve: reclusione fino a tre anni) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale. Si tratta di una innovazione che fa molto discutere perché finisce col creare problemi di coordinamento con la figura della corruzione. Delle due l'una: o il privato è complice, ed allora non si capisce perché il fatto non è punibile a titolo di corruzione; oppure (come si riteneva sotto la vigenza della precedente figura della concussione mediante induzione) il privato è vittima di un atto di vessazione e dunque non si spiega perché egli debba essere punito.

Sta di fatto, che la distinzione fra questa figura e le varie ipotesi di corruzione in senso stretto rimane comunque rilevante, se non altro perché la pena prevista, sia per il privato autore materiale che per l'ente, è in questi casi di gran lunga inferiore a quella prevista per le ipotesi in cui essi debbano rispondere di corruzione. Da questo punto di vista, data l'identità strutturale fra la nuova figura e la precedente concussione per induzione, ben può ancora assumersi a criterio differenziante quanto elaborato dalla giurisprudenza formatasi in precedenza. Tale criterio è rappresentato dalla teoria del *metus publicae potestatis*, che fa leva invece

sul modo con il quale si determina la volontà del privato di 'dare o promettere'. Secondo questa impostazione, per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo al soggetto che prende l'iniziativa ma unicamente alla sussistenza o meno, nel privato, di uno stato di soggezione (per l'appunto, il *metus publicae potestatis*) che ne abbia viziato a monte il libero arbitrio costringendolo 'a scendere a patti' col p.u./i.p.s.: per cui, vi è concussione -si dice- quando la posizione di preminenza prevaricatrice del p.u./i.p.s. abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione della volontà del privato, vi è invece corruzione -si dice ancora- tutte quelle volte in cui il privato ed il p.u./i.p.s. hanno trattato su posizioni di fatto paritetiche e la dazione o la promessa del primo nei confronti del secondo è stata pertanto determinata da una pura, libera valutazione di convenienza.

Ma come si capisce se il privato ha agito per effetto del timore reverenziale o per mera convenienza da vero e proprio corruttore? Due, in particolare, i criteri alternativi cui la giurisprudenza è a tal fine oramai costantemente solita far ricorso.

Il primo è rappresentato dalla idoneità del ruolo e dei poteri di cui il p.u./i.p.s. è titolare ad incutere soggezione nel cittadino utente della P.A.

Il secondo criterio è invece definibile come della elusione del danno ingiusto (*certat de damno vitando*): è sicuramente in uno stato di soggezione psicologica (e dunque concusso) chi, dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità al p.u./i.p.s., ha ricavato un vantaggio al quale avrebbe potuto legittimamente aspirare anche senza l'intervento del soggetto pubblico, ed a cui, di converso, senza l'accordo indebito col p.u./i.p.s., sarebbe stato costretto a rinunciare [così ad es. nel caso di chi paghi una 'tangente' per non essere escluso da una 'lista fornitori' che l'assessore appena insediatosi intende 'aggiornare' inserendovi imprenditori più vicini al proprio partito di appartenenza]; è invece libero contraente (e dunque corruttore) chi ha agito per acquisire un'utilità rispetto alla quale non poteva vantare alcun diritto né legittima aspettativa e che dunque è mosso solo dal proprio, esclusivo interesse ad acquisire un 'primato' nell'accesso alla macchina amministrativa rispetto alla generalità degli altri cittadini [così, a voler continuare con l'esempio precedente, è sicuramente corruttore e non concusso l'imprenditore che, per accedere alla 'lista fornitori' di cui sopra, dia o prometta denaro all'assessore di turno perché la scelta dei fornitori avvenga non per gara pubblica ma per affidamento diretto.

In ogni caso, della nuova figura non si può che prendere atto, lasciando che siano dottrina e giurisprudenza a chiarirne gli esatti contorni. Nelle more appare ragionevole estendere anche a questa figura le procedure cautelari già vigenti con riferimento alla corruzione vera e propria.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Questo articolo prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Per quanto, invece, riguarda le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, esse si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
- Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt.li 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi;

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno se gli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per sé o altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione

di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il reato di frode informatica si avvicina al reato di truffa, dal quale si differenzia tra l'altro perché l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema ovvero dati informatici attraverso la loro manipolazione.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico dell'Ente erogatore al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. Cosa s'intende per "Pubblica Amministrazione"

Per "Pubblica Amministrazione", s'intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o "servizio di pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.),

amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di "pubblico ufficiale", di "incaricato di pubblico servizio" e di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato avvalersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

* * *

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;

- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Ulteriori elencazioni aggiuntive sono fornite dall'ISTAT presso il sito <http://www.istat.it/it/archivio/6729>.

Ciò premesso, sulla base della dottrina e della giurisprudenza, è possibile dedurre alcuni indicatori del carattere pubblicistico dell'ente, anche quando sono società di diritto privato e/o a partecipazione pubblica. In particolare, si considera elemento indicativo di una natura pubblica dell'ente:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori od altri poteri speciali da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- (c) contribuzioni ed apporti finanziari da parte di una Pubblica Amministrazione;
- (d) la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica.

In conclusione, l'elemento discriminante effettivo per valutare se un soggetto riveste o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" non è tanto rappresentato dalla natura giuridica dell'ente, ma quanto dalle funzioni ed attività effettivamente svolte dall'ente, ed in particolare se essi costituiscono una tutela di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale della collettività, come ad esempio, la tutela dei diritti dell'individuo costituzionalmente protetti (sicurezza, sanità, istruzione, etc.).

3. Funzione della PARTE SPECIALE (A)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come meglio definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nelle Attività Sensibili.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i Destinatari del Modello, come sopra individuati, mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi alle regole ed ai principi di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Per questo motivo verranno individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV e dei Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano.

4. Le Attività Sensibili

Le fattispecie di reato indicate sub § 1 presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività che implicano l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Tenuto conto della molteplicità di rapporti che BARUFFALDI intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio – relativamente ai quali ogni Dipendente di BARUFFALDI si deve attenere a principi e regole di comportamento declinati non solo nel Codice Etico, ma anche nella Policy sulla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione delle Attività Sensibili, sono le seguenti:

- rapporti con la P.A. anche tramite soggetti terzi;
- rapporti con la PA per la gestione delle contravvenzioni e delle relative cartelle esattoriali, anche tramite soggetti terzi;
- richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenze alla PA;
- richiesta di sovvenzioni, agevolazioni di matrice pubblicistica;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- rapporti con soggetti cui la legge attribuisce attività di controllo in caso di accertamenti / ispezioni;
- rapporti con la PA per gli adempimenti previsti dalla legge relativamente all'amministrazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- gestione del personale (reclutamento, selezione, valutazione ed incentivazione), anche tramite soggetti terzi;
- gestione delle attività di marketing, mediante sponsorizzazioni ed eventi esterni, contributi, donazioni e borse di studio, collaborazioni con enti pubblici per lo sviluppo di nuove iniziative, inviti ad eventi;
- gestione dei flussi finanziari;
- selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze;
- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;

La mappa delle suddette attività a rischio e dei presidi di controllo ad esse relative è sottoposta all'approvazione del CdA unitamente al Modello ed ai suoi

aggiornamenti, previo parere conforme dell'Organismo di Vigilanza.

5. Regole generali

5.1 Il sistema organizzativo generale

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. separazione delle funzioni);
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- sono regolati con criteri vincolanti i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi, la gestione delle attività commerciali con clienti appartenenti alla P.A., la gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A.;
- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali sono definite chiaramente e precisamente mediante apposite comunicazioni interne, rese disponibili a tutti i Dipendenti;
- sono segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività:
 - i. di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi,
 - ii. di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive)

all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture,

- iii. di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività a rischio di reato.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione, nonché, in generale, la normativa applicabile.

5.1.1 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei Reati e consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve essere associato un documento interno che ne descriva il relativo potere di gestione;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- c) ciascuna delega definisce in modo specifico ed univoco i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- d) il delegato è dotato di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) la procura prevede esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con

quelle per cui era stata conferita, licenziamento, ecc.);

- f) le deleghe e le procure sono tempestivamente aggiornate in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

5.1.2 Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, l'Organismo di Vigilanza e i Dipendenti di BARUFFALDI in via diretta - ed i Consulenti e *Partner* - in forza di apposite clausole contrattuali - sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare, è fatto divieto, anche in forma di promessa o di tentativo, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dall'apposita Procedura in vigore (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, tale da poter influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla BARUFFALDI. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte degli organi preposti ai controlli, ivi compreso l'OdV;
- c) intrattenere o proporre rapporti commerciali con funzionari o rappresentanti della P.A., i quali, nella gestione della trattativa o del rapporto, manifestino un comportamento scorretto o comunque anomalo rispetto ai propri doveri d'ufficio ovvero agli usi o alle consuetudini ammessi nei rapporti con il pubblico, ingenerando così il sospetto di un atteggiamento finalizzato al mercimonio della propria funzione;
- d) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o

comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- i) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Per le operazioni riguardanti i rapporti, attività istituzionali e pubbliche relazioni con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, nazionali ed esteri, anche tramite soggetti terzi (ad es. associazioni di categoria), valgono le seguenti regole di condotta per incontri rilevanti che non siano a scopo meramente consultivo o informativo:

- deve essere prevista la partecipazione di almeno due rappresentanti della Società, scelti in base a valutazioni che tengano in considerazione le finalità e l'oggetto dell'incontro;
- si provvede alla rendicontazione dell'incontro con il rappresentante della PA attraverso la compilazione di un registro, con l'indicazione del soggetto incontrato, dell'oggetto dell'incontro e di ogni altra informazione rilevante;
- la documentazione deve essere conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle Procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.

6. Procedure aziendali di attuazione dei principi

In attuazione dei precetti elencati ai precedenti punti sub 4.1., oltre alle regole e principi generali già contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, vanno osservate le seguenti procedure.

Rapporti con la PA, anche tramite soggetti terzi

- Policy in materia di gestione dei rapporti con la P.A., l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Ispettive.

Rapporti con la PA per la gestione delle contravvenzioni e delle relative cartelle esattoriali, anche tramite soggetti terzi

- Policy in materia di gestione dei rapporti con la P.A., l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Ispettive.

Richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenze alla PA

- Policy in materia di gestione dei rapporti con la P.A., l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Ispettive.

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

- Policy in materia di gestione dei rapporti con la P.A., l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Ispettive.

Rapporti con soggetti cui la legge attribuisce attività di controllo in caso di accertamenti / ispezioni

- Policy in materia di gestione dei rapporti con la P.A., l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Ispettive.

Rapporti con la P.A. per gli adempimenti previsti dalla legge relativamente all'amministrazione del personale, anche tramite soggetti terzi

- Policy in materia di gestione dei rapporti con la P.A., l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Ispettive.

Richiesta di sovvenzioni, agevolazioni di matrice pubblicistica

- P.O. 27 Partecipazione ad appalti bandi pubblici e di finanza agevolata

Gestione del personale (reclutamento, selezione, valutazione ed incentivazione), anche tramite soggetti terzi

- P.O. 28 Reclutamento e gestione risorse umane

Gestione delle attività di marketing, mediante sponsorizzazioni ed eventi esterni, contributi, donazioni e borse di studio, collaborazioni con enti pubblici per lo sviluppo di nuove iniziative, inviti ad eventi

- P.O. 25 Sponsorizzazioni

Gestione dei flussi finanziari

- P.O. 04 Attività finanziaria

Selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze

- P.O. 26 Acquisto di beni e servizi

Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza

- P.O. 25 Sponsorizzazioni

7 I controlli dell'OdV

Si ricorda che, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua comunque controlli periodici a campione sulle attività effettuate nell'ambito delle Attività Sensibili relativi ai rapporti con la P.A.; a tal fine, allo stesso OdV va garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante (sul punto, si rinvia al § 6.2 della PARTE GENERALE).

PARTE SPECIALE (B)

I Reati societari

1. I singoli reati

(Art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-ter c.p..

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c. - Art. abrogato)

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il

capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli Amministratori, ai Direttori Generali, ai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli Amministratori, ai Direttori Generali, ai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Commento

Il decreto legislativo n. 38/2017 che ha modificato l'art. 2635 c.c. ed introdotto il nuovo art. 2635 bis c.c. che è finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

La necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro in esame nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione.

In particolare, il primo comma relativo alla corruzione passiva, nella nuova formulazione, include tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, in coerenza con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'articolo 2639 del codice civile, relativo all'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come "amministratore di fatto". Il terzo comma, relativo

all'ipotesi speculare della corruzione attiva, prevede la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, riguardante quest'ultimo l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma. Indicato il soggetto attivo in chiunque (extraneus) « anche per interposta persona », il legislatore criminalizza l'offerta, la promessa o la dazione di danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Vengono ulteriormente ampliate, in ossequio ai principi di delega, le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo, altresì, la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona, che dà luogo, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, anche alla responsabilità dell'intermediario medesimo.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione della delega e in ossequio alla nozione allargata di "persona giuridica" contenuta nella decisione quadro, relativa a qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, nella riformulazione della fattispecie incriminatrice si fa riferimento all'appartenenza dell' "intraneo" a "società o enti privati".

La finalità di entrambe le condotte, attiva e passiva, viene individuata nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà posti a carico dell' "intraneo", con esclusione della fattispecie di corruzione impropria, ovvero finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio.

Infine, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", al mero fine di coordinare il sesto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

La L. n. 3/2019 ha eliminato il caso della procedibilità a querela.

L'articolo 2635 *bis* del codice civile, invece, prevede la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (primo comma), che dal lato passivo (secondo comma). In particolare, il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto "intraneo", affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il secondo comma prevede la punibilità dell' "intraneo", che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per evidenti ragioni di proporzionalità, la pena prevista per l'ipotesi base deve essere ridotta di un terzo.

La L. n. 3/2019 ha eliminato il caso della procedibilità a querela.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2391 primo comma c.c., da parte di amministratori o componenti di Consiglio di Gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di citato Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

2. Funzione della PARTE SPECIALE (B)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nelle Attività Sensibili (es. Responsabile Finance, attività di c.d. "segreteria societaria", attività di comunicazione esterna).

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

1. illustrare i principi fondamentali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
2. fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre Direzioni e Divisioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Le Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati societari, già espone nella PARTE GENERALE del Modello, che BARUFFALDI ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni a Soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con specifico riferimento alla corruzione tra privati: attività premiali per i clienti, rapporti con altre società, attività relative alla gestione del contenzioso.

4. Regole generali

4.1 Il sistema organizzativo

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 4.2 i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- a. le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- b. il Codice Etico;
- c. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e controllo di gestione di BARUFFALDI
- d. in generale, la normativa applicabile;
- e. la procedura P.O. 29 Reati societari e tributari

4.2 Principi generali di comportamento

La presente PARTE SPECIALE prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

La presente PARTE SPECIALE comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli eventuali strumenti finanziari che BARUFFALDI potrà emettere, necessarie per consentire ai beneficiari di tali strumenti di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false;
5. mantenere nei confronti delle società concorrenti un comportamento ispirato a lealtà e correttezza, astenendosi, in particolare, da condotte volte a pregiudicare dette società attraverso l'offerta di regalie o la prospettazione di vantaggi a loro rappresentanti in cambio di comportamenti infedeli o illeciti;
6. mantenere, nel caso di contemporaneo incarico presso altra società, un atteggiamento rispettoso, in entrambe le posizioni, dell'obbligo di fedeltà, astenendosi, in particolare, dal porre in essere atti che, per avvantaggiare l'una, danneggino l'altra o che, comunque, palesino un potenziale conflitto di interessi;
7. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di BARUFFALDI
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di BARUFFALDI
- con riferimento al precedente punto 2:
 - o) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione

patrimoniale, economica e finanziaria di BARUFFALDI
e sull'evoluzione della sua attività;

- con riferimento al precedente punto 3:
 - e) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - f) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - g) acquistare o sottoscrivere quote proprie o di società controllanti fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - h) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - i) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo;
 - k) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto 5:
 - l) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio;

- con riferimento al precedente punto 6:
 - m) assumere incarichi presso terzi in palese conflitto d'interessi con quelli della Società;
 - n) conferire incarichi/stipulare contratti di fornitura/stipulare contratti di lavoro con amministratori/dirigenti parenti entro il quarto grado di apicali di società concorrenti.

Inoltre, nei contratti con gli Intermediari è prevista la clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di condanna anche non definitiva per i reati di cui agli artt.li 2635 e 2635 bis c.c..
- con riferimento al precedente punto 7:
 - o) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi.

5. Procedure aziendali di attuazione dei principi

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, devono rispettarsi i principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello e le seguenti regole.

5.1. Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (in particolare, bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione)

Nel redigere i documenti riportati in epigrafe vanno le seguenti regole:

- i dati e le informazioni vanno forniti alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- va verificata la correttezza delle fatture "passive" e della conformità delle stesse alle norme di legge. Il controllo del rispetto delle pattuizioni incluse nei contratti con i fornitori è demandato alle singole funzioni richiedenti il servizio/bene. La funzione amministrativa è responsabile di ottenere l'autorizzazione su ogni documento prima del pagamento effettuato con attività di controllo e monitoraggio sistematiche e strutturate in tal senso. Ogni Direzione deve comunque garantire l'evidenza e la tracciabilità degli interventi posti in essere nel c.d. "ciclo passivo";

- vanno preventivamente effettuate e formalizzate le riconciliazioni relative alle operazioni bancarie, anche effettuate attraverso le Poste Italiane o istituti esteri;
- sono definite le tipologie di spese promozionali e di rappresentanza ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni.

Inoltre,

- va garantita la separazione dell'attività di elaborazione dei dati statistici dall'attività di utilizzazione di tali dati nella determinazione del valore dei fondi rischi (es. fondo rischi per assicurazioni, fondo spese future per manutenzioni, ecc.);
- va garantita la tempestiva messa a disposizione del CdA (i) della bozza del bilancio, con un congruo anticipo, certificando documentalmente l'avvenuta consegna di tale bozza;
- coerentemente alle necessità e al turnover del personale coinvolto nella redazione del bilancio, va predisposto un programma di formazione di base rivolto a tutti i Responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;

5.2. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di BARUFFALDI, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili.

5.3. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Si illustrano di seguito i seguenti presidi integrativi:

- trasmissione con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- definizione di un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato (per

quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. § 6.2 PARTE GENERALE) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- Con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'OdV sono i seguenti:
 - (i) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- Con riferimento agli altri Processi Sensibili oggetto della presente PARTE SPECIALE B, l'OdV dovrà effettuare:
 - (i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - (ii) un monitoraggio sull'efficacia teorica delle procedure a prevenire la commissione dei reati societari;
 - (iii) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV dovrà (si veda, a tale proposito, il § 6.3 della PARTE GENERALE):

- riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di

reati societari, in modo continuativo, al CdA.

PARTE SPECIALE (C)

I Reati contro la Fede Pubblica

1. I singoli reati

(Art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-*bis*, così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 125/2016 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione).

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Questo reato si realizza tramite:

- la formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato alla loro produzione, conferisca loro parvenza di genuinità (contraffazione);
- la modificazione delle caratteristiche sostanziali o formali della moneta, tramite una serie di operazioni in grado di darle l'apparenza di un valore nominale superiore (alterazione);
- l'introduzione nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano di monete provenienti da uno Stato estero, in cui è stata effettuata la falsificazione, anche qualora chi partecipa all'introduzione non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione;
- la messa in circolazione, l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate.

Si precisa che:

- per la sussistenza del "concerto", quale elemento di differenziazione rispetto alla meno grave ipotesi prevista dall'art. 455 c.p., è sufficiente un qualsiasi rapporto consapevole tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione;
- ai fini della configurabilità del reato si intende per corso legale non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato; di conseguenza, la qualità di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta venga

consentita, seppur in maniera ridotta, ma anche quando sussista l'effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura:

- in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera;
- nell'ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato;
- in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

Si precisa che:

- la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsiasi modo mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

Falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Il reato consiste nell'attività di contraffazione o alterazione dei valori di bollo, nonché nell'attività di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti.

Si fa presente che:

- il reato si consuma una volta compiuta l'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti, non essendo richiesto, quale elemento costitutivo del reato, il concreto utilizzo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollo (art. 460 c.p.)

Tale ipotesi si concreta in un'attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo e ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Anche in questo caso, la fattispecie si realizza con l'effettuazione delle attività preparatorie alla falsificazione di valori di bollo; in particolare questo reato ha ad oggetto la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione.

Si fa presente che:

- se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Al primo comma ad essere tutelati sono i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Il "marchio" è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

Per "brevetto" deve intendersi l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

I brevetti, dunque, si sostanziano in documenti pubblici, che potrebbero essere tutelati anche dalle norme generali in tema di falso documentale, ma che il legislatore ha inteso proteggere inserendoli all'interno delle norme sulla falsità in contrassegni, dato lo specifico rilievo che i brevetti assumono in questa materia.

Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi, ai fini dell'art. 473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Sul fronte delle condotte punibili, l'art. 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione.

Per "contraffazione" deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

La "alterazione", invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta.

La condotta punibile deve in ogni modo cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da BARUFFALDI, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista e dalla ricognizione sulla passata attività della Società, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV, al fine di controllare che il rischio di commissione dei reati contro la fede pubblica resti non concretamente ipotizzabile, è tenuto all'adempimento dei seguenti compiti:

- (i) monitoraggio periodico del registro di carico/scarico dei valori di bollo;
- (ii) verifica costante sulla gestione separata delle due casse nelle quali confluisce denaro utilizzato per la quotidiana attività della Società.

PARTE SPECIALE (D)

Reati finanziari

1. I singoli reati

(Art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati finanziari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*sexies*.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da € 20.000,00 a € 2.500.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una

piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)

Questo illecito amministrativo ha ad oggetto la medesima condotta prevista per il reato penale.

Pertanto, il reato consiste nell'utilizzo di informazioni privilegiate, attraverso il compimento, direttamente o indirettamente, di operazioni su strumenti finanziari, la raccomandazione o induzione di altri al compimento di dette operazioni, la comunicazione di informazioni ad altri esorbitando dai propri compiti professionali.

Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

Analogamente all'abuso di informazioni privilegiate, pur se con minori coincidenze, tale illecito amministrativo riprende la struttura della corrispondente fattispecie penale di manipolazione del mercato.

Le differenze sono individuabili sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in quanto il dolo non è più richiesto, nonché in ordine ad una più circostanziata caratterizzazione dell'illecito, che prevede come elementi:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

- operazioni di ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

La più ampia portata dell'illecito amministrativo rispetto a quello penale è, tuttavia, mitigata dalla previsione, al quarto comma dell'articolo 187-ter, di un caso di non punibilità di vasto spettro applicativo: infatti, non può essere assoggettato a sanzione chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi ammesse nel mercato interessato.

2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da BARUFFALDI, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati finanziari appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

PARTE SPECIALE (E)

Reati aventi finalità di terrorismo
o eversione dell'ordine democratico

1. I singoli reati

(Art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. L'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001, vale a dire TUTTI I DELITTI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In particolare, questo reato si realizza tramite:

- a) la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- b) l'arruolamento di una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (art. 270-*quater* c.p.); modificato dalla L. n. 43 del 17.04.2015 che ha aggiunto un secondo comma che ha stabilito la pena della reclusione da tre a sei anni anche per la persona arruolata, salvo il caso di addestramento e fuori dai casi di cui all'art. 270 bis.
- c) l'addestramento o l'elargizione di informazioni in merito alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); modificato dalla L. n. 43 del 17.04.2015 che ha inserito come soggetto attivo del reato anche la persona che ha acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti terroristici e sono state aumentate le pene previste se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
- d) l'attentato alla vita o all'incolumità di una persona, per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 280 c.p.);
- e) il compimento di atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (art. 280-*bis*

c.p.);

- f) il sequestro di una persona, per finalità di terrorismo (art. 289-*bis* c.p.);
- g) l'istigazione pubblica alla commissione di uno o più reati (art. 414 c.p.)
- h) il compimento di un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati indicati nell'allegato alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili - L'Aja, 16 dicembre 1970; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 23 settembre 1971; Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979; Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare - Vienna, marzo 1980; Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 24 febbraio 1988; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima - Roma, 10 marzo 1988; Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997);
- i) il compimento di un qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, nel caso in cui la finalità di detto atto consiste nell'intimidire una popolazione ovvero obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa;
- j) la partecipazione, in qualità di complice, al compimento di uno o più reati indicati *sub* lettera b) e c);
- k) l'organizzazione o la direzione di altre persone, al fine di commettere uno o più reati indicati *sub* lettera b) e c);
- l) la partecipazione intenzionale al compimento di uno o più reati di concerto con un gruppo di persone che agiscono con finalità comune, qualora il contributo sia prestato:
 - al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo,

entrambe dirette alla commissione di uno o più reati indicati *sub* lettera b) e c);

- con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato rilevante ai sensi della Convenzione

Si precisa che:

- è punito anche il semplice tentativo di compimento dei reati sopra riportati.

2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da BARUFFALDI, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione di tali reati appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

PARTE SPECIALE (F)

Reati contro la personalità individuale,
contro la vita e l'incolumità individuale

1. I singoli reati

(Art. 25-*quater* 1 e 25-*quinqües*) del D.Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*quater* 1 e 25-*quinqües*.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* co. 1 c.p.)

Questo reato ha ad oggetto l'induzione, il favoreggiamento, nonché lo sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* com. 2 c.p.)

Il secondo comma dell'art. 600-*bis* com. 2 c.p. si riferisce alla condotta criminosa di chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Pornografia minorile (art. 600-*ter* co.1 e 2 c.p.)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

Si precisa che:

- alla medesima pena prevista per lo sfruttamento di minori con finalità

di realizzazione o produzione di esibizioni pornografiche, soggiace chi fa commercio di detto materiale pornografico.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p. modif. dalla L. 238/2021)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'organizzazione ovvero nella propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Questo reato si perfeziona con la "commercializzazione" (l'articolo si esprime in termini di "alienazione" e "cessione") di una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, nonché con l'impossessarsi o l'acquistare una persona che si trova nella predetta condizione.

Si fa presente che anche in questo caso la pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se le sopraccitate condotte sono dirette allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p. modif. dalla L. 238/2021)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Tale reato si perfeziona nella condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche:

- cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (intesa come: clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo);
- provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Si precisa che:

- la pena è aumentata di un terzo quando dette pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro;
- le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il

fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da BARUFFALDI, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale, allo stato sia caratterizzata da un basso rischio di evento con esclusione della nuova fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. Quanto sopra in forza, soprattutto dei rigorosi controlli effettuati, unitamente alle regole dettate che proibiscono l'accesso e la detenzione di materiale pedo-pornografico o pornografico, di carattere razzista, sessista o che violi la legge italiana in relazione ai diritti umani.

Con riferimento, invece all'ipotesi di cui all'art. 603 bis c.p., BARUFFALDI ha implementato:

- rigorose procedure applicate dalla Società in fase di selezione ed assunzione del personale dipendente,
- controlli sull'effettiva applicazione nei conseguenti rapporti di lavoro dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in termini di retribuzione, orari di lavoro, riposi, ferie etc,
- le procedure P.O 28 Reclutamento risorse umane e P.O. 33 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Inoltre, in caso di esigenza di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, è previsto il ricorso (c.d. "contratti di somministrazione" e selezione di fornitori esterni), a società, agenzie fornitrici di lavoro temporaneo o partners commerciali che siano in possesso della prevista autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e che risultino iscritti nell'apposito albo all'uopo predisposto, in modo da assicurare il rispetto da parte di questi delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza ed in materia di diritto sindacale.

A completamento dei presidi a fronte del rischio del reato in parola, nei

contratti con terzi fornitori/società di somministrazione/società appaltatrici/subappaltatori, è fatto obbligo di inserire la seguente clausola: *“Il Fornitore si impegna a corrispondere al proprio personale i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti ai sensi delle norme di legge contrattuali. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire l’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nonché delle misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse, in via esemplificativa, le applicabili prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, sicurezza di attrezzature, etc.). Inoltre, la condanna, anche non definitiva, della società terza (fornitore/appaltatore/subappaltatore) per il reato di cui all’art. 603 bis c.p. costituisce giusta causa ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.”.*

Da ultimo:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (reclutamento e gestione del personale e stipula di contratti di appalto, subappalto, somministrazione di lavoro) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità.

L’Organismo di Vigilanza effettuerà periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti ed attribuzioni, delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito riferimento per valutare la loro efficacia a prevenire la commissione di reati.

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. § 6.2 PARTE GENERALE) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE (G)

Reati transnazionali

1. I singoli reati (art. 10 L. 146/2006)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati transnazionali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, per effetto dell'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

Ai fini della suddetta legge, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 10 della L. 146/06.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Questo reato si sostanzia nell'associazione di tre o più persone, al fine di compiere più delitti. Si precisa che coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre chi si limita a partecipare alla suddetta associazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è, infine, aumentata (reclusione da cinque a quindici anni) se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, nonché qualora il numero degli associati sia pari o superiore a dieci.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Questo reato si realizza tramite la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, costituita da tre o più persone. Un'associazione può essere considerata di tipo mafioso qualora coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

assoggettamento e di omertà che ne deriva, al fine di commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o ancora al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Quanto alle pene, coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da sette a dodici anni, mentre la pena è aumentata se l'associazione è armata, vale a dire qualora i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Si precisa che:

- le disposizioni di questo articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'azione, offensiva o suasiva (violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità), diretta ad indurre taluno nelle falsità in un procedimento penale.

Si precisa che:

- la fattispecie è posta a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'Autorità giudiziaria. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, con l'intento di evitare eventuali pregiudizi derivanti da un procedimento penale in capo a BARUFFALDI, si offra denaro ad altri soggetti al fine di evitare che questi rendano dichiarazioni sfavorevoli per BARUFFALDI.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano posti in essere uno o più atti diretti ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

Si precisa che:

- la fattispecie è posta a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'Autorità giudiziaria;
- le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza nel compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi).

Potrebbe accadere di trovarsi coinvolti in operazioni di introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite, a causa del mancato monitoraggio di un'operazione sospetta.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si differenzia dal riciclaggio sul presupposto della finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Si fa presente che:

- perché si possa configurare il reato è necessario che chi impiega il denaro non abbia concorso nella commissione del reato-base, vale a dire in quello da cui proviene il reato stesso. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora uno o più Dipendenti, nell'espletamento delle proprie attività, si trovino coinvolti in operazioni di introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.01.1973 n. 43)

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis (introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nello Stato di tabacchi lavorati esteri di contrabbando in quantità superiore a kg. 10).

Si precisa che:

- è punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è uguale o superiore a dieci.

La pena è, altresì, aumentata se l'associazione è armata, ovvero se i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Si precisa che:

- è punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è pari o superiore a dieci. La pena è, altresì, aumentata se l'associazione è armata, ovvero se i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25.07.1998, n. 286)

Tale condotta criminosa consiste nel compimento di uno o più atti diretti a

procurare l'ingresso illegale di stranieri o a favorire la loro permanenza illegale nel territorio italiano.

Si precisa che:

- affinché si possa configurare il concorso nel reato, è necessario che la condotta criminosa agevoli concretamente l'autore del reato e che il terzo sia a conoscenza delle finalità illecite perseguite dal reo.

2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da BARUFFALDI, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione di tali reati appare solo astrattamente ipotizzabile, ad eccezione dei reati di riciclaggio ed associazione per delinquere, in considerazione dei rapporti esistenti con l'estero, e rispetto ai quali trovano applicazione i presidi individuati nella successiva Parte Speciale I.

PARTE SPECIALE (H)

Reati per violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. I singoli reati

(Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati introdotti nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 dall'art. 25-septies e cioè l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime "commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

La lesione è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) "1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;" ovvero "2 se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): "1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è l'elemento soggettivo, cioè si tratta di delitti colposi e non dolosi ("**Il delitto: è doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;; è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [...]" art. 43 c.p.)

Va sottolineato che nonostante l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, per ravvisare la responsabilità amministrativa dell'Ente, richieda che i reati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, gli interpreti ritengono che nelle fattispecie previste dall'art. 25-septies, l'interesse o il vantaggio dell'ente vadano indagati anziché nel reato di lesioni o di omicidio (ove difficilmente sarebbero riscontrabili) nella prodromica violazione delle norme poste a presidio della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In base a questa interpretazione la responsabilità amministrativa dell'Ente è ravvisabile ogni qual volta la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio (in

termini di spesa o di tempi di produzione) per l'ente.

2. Le Attività Sensibili

Nell'ambito dei reati per la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi del lavoro è stata individuata come area di maggior sensibilità l'attività di gestione delle risorse umane.

A presidio dell'attività specifica, sopra descritta, è stato implementato un sistema di gestione della sicurezza ai sensi dell'art. 30 TU Sicurezza.

Inoltre, considerato la natura colposa dei delitti in parola, l'unico presidio efficace contro la loro commissione consiste nella costruzione di un sistema organizzativo che garantisca l'adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa, quali (a puro titolo esemplificativo) il rispetto degli standard tecnico-strutturali e di legge per le attrezzature e i luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione etc.

Sono pertanto disciplinati, organizzati, garantiti e documentati:

a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature luoghi di lavoro;

b) l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) l'organizzazione delle attività di emergenza, primo soccorso, gestione degli appalti; l'effettuazione delle riunioni periodiche di sicurezza e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) la sorveglianza sanitaria;

e) l'informazione e la formazione dei lavoratori;

f) la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte dei lavoratori e degli altri destinatari delle medesime, con previsione di adeguate sanzioni per i trasgressori;

g) l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

3. Regole generali

3.1. Il sistema in linea generale

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.
- c) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità"); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, come sopra individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 3.2 devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico;
- 3) il "Documento di valutazione dei rischi" redatto ex artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008;
- 4) il sistema di gestione
- 5) la procedura P.O. 33 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.2. Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello sono tenuti a:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- adottare un ruolo attivo nella gestione della sicurezza sul posto di lavoro segnalando eventuali variazioni di rischio;
- adottare comportamenti responsabili in merito ai rischi propri del luogo di lavoro;

- assicurare la propria disponibilità per l'espletamento dei controlli periodici, ivi comprese le visite mediche aziendali;
- osservare la procedura relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- a. aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- b. tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- c. sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- d. sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- e. mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di BARUFFALDI e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro di BARUFFALDI.

4. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

4.1 Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL)

A tal proposito è stato previsto di implementare un SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO di BARUFFALDI- e cioè l'insieme di persone, procedure e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori - risponda ai requisiti di cui all'art. 30 TU Sicurezza.

Sinteticamente - e rinviando alle procedure aziendali per i necessari dettagli - gli elementi fondamentali del Sistema sono:

- RSPP: il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con delega da parte del datore di lavoro per quanto riguarda attività e potere di spesa, deve essere affidato a soggetti idoneamente formati, in possesso di attestazione di frequenza ai corsi di formazione per RSPP;
- ASPP: gli Addetti alla sicurezza hanno il compito di collaborare con il RSPP per la gestione della sicurezza nelle varie unità produttive;
- RLS: sarà assicurata la presenza di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in numero almeno pari ai minimi di legge;
- MEDICO COMPETENTE: è incaricato della Sorveglianza Sanitaria, di effettuare sopralluoghi di verifica degli ambienti di lavoro con cadenza almeno annuale, di partecipare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, di collaborare con il RSPP, etc.;
- SQUADRE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO: deve essere operante una squadra antincendio ed una di primo soccorso, i cui componenti abbiano frequentato i relativi corsi di formazione, ottenendo gli attestati di legge.
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: deve essere predisposto il DVR, nel quale sono evidenziati tutti i rischi potenziali presenti nell'ambiente di lavoro, con le misure preventive adottate per ridurli e/o eliminarli. Il DVR è realizzato con la partecipazione, per quanto di propria spettanza, del RSPP, dei RLS e del Medico competente e deve recare la loro firma per approvazione, oltre a quella del Datore di lavoro e del tecnico competente, incaricato per la consulenza. Oltre ai normali rischi di carattere generale, nel DVR saranno valutati i rischi collegati allo stress e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di

gravidanza oltre a quelli specifici legati al rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, etc. e le relative azioni atte a ridurli e/o annullarli. Il documento deve essere rielaborato ed aggiornato ogni volta che se ne presenti la necessità a seguito di modifiche planimetriche, modifiche dei processi produttivi, etc.;

Presso la sede legale deve essere archiviata la documentazione che è necessario ed obbligatorio conservare, relativa a:

- incarichi
- sorveglianza sanitaria
- autorizzazioni edilizie
- attrezzature
- impianti elettrici
- prevenzione incendi
- prevenzione rumore
- formazione (attestato svolgimento corsi etc.)
- altro

Allo scopo di permettere a tutti gli addetti BARUFFALDI una più facile ed immediata consultazione dei documenti relativi alla sicurezza, quelli di maggior rilevanza sono disponibili nella rete interna Aziendale.

Come previsto dalla legge, ogni anno deve essere effettuata la "riunione periodica" cui partecipano il Datore di lavoro (o un suo rappresentante), il RSPP, i RLS ed il medico competente allo scopo di revisionare il DVR, verificare il programma di informazione e formazione dei lavoratori, lo stato di attuazione della sorveglianza sanitaria, etc..

- **FORMAZIONE DEI LAVORATORI:** la formazione generica a tutti i lavoratori deve essere attuata attraverso la consegna di una brochure informativa all'atto dell'assunzione, cui si aggiungono le comunicazioni inviate dal RSPP alla bisogna. Inoltre devono essere organizzati corsi in materia di salute e sicurezza, facendo particolare riferimento ai vari concetti di rischio e di prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, procedure di prevenzione, etc. cui sono tenuti a partecipare tutti coloro che operano all'interno di BARUFFALDI.
- **FORMAZIONE ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:** gli addetti al servizio di prevenzione e protezione

hanno una formazione specifica, costituita da corsi legalmente riconosciuti e tenuti da docenti abilitati per i quali il legislatore ha stabilito durata minima e programma. Per le squadre antincendio è prevista anche una prova pratica sull'utilizzo degli estintori.

- **PROVA PRATICA DI EVACUAZIONE A SEGUITO DI ALLARME INCENDIO:** con cadenza regolare, devono essere effettuate prove pratiche di evacuazione a seguito di allarme incendio.
- **LUOGHI DI LAVORO:** tutti gli ambienti di lavoro devono essere verificati e rispondere o superare i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti (requisiti aere/illuminanti, mq. disponibili per lavoratore, porte di emergenza e relativi percorsi segnalati in modo da poterle raggiungere senza ostacoli e nel minor tempo possibile, ecc.). Ove necessario devono essere richiesti e ottenuti i CPI (certificato prevenzione incendio).
- **ATTREZZATURE DI LAVORO:** tutte le attrezzature di lavoro, e cioè qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, deve provenire da fornitori che ne attestano la conformità ai requisiti legali di sicurezza e, ove necessario, periodicamente controllato per verificare la persistenza dei requisiti medesimi.
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA:** in caso di affidamento di lavori in appalto da eseguirsi presso gli stabilimenti dell'azienda, oltre a selezionare imprese appaltatrici con idonei requisiti organizzativi, dovranno essere predisposti i DVR di interferenza e messe a punto le eventuali misure di sicurezza aggiuntive o specifiche.
- **VERIFICHE E MIGLIORAMENTI:** su un piano dinamico, il principio da seguire nella gestione della sicurezza è il controllo continuo e l'aggiornamento alla normativa vigente, con partecipazione attiva di tutti coloro che lavorano in azienda.

4.2 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati di lesioni gravi e omicidio colposo a danno dei lavoratori in genere

Il sistema delle deleghe e delle procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ed "effettività" ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale.

In particolare:

- i dirigenti e i preposti alle diverse aree devono essere dotati dei poteri necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti loro affidati;
- i responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate;
- l'assegnazione dei lavoratori a compiti o mansioni diversi dalle abituali deve essere disposto solo dai responsabili con specifica delega.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle responsabilità attribuite o al potere di rappresentanza conferito o vi siano altre anomalie.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. § 6.2 PARTE GENERALE) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e quindi strumentali alla realizzazione dei reati di lesioni e omicidio colposo a danno dei lavoratori.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e che allo stesso sono rivolte le seguenti comunicazioni periodiche da parte del RSPP:

- invio del DVR e successive evidenze degli aggiornamenti effettuati;
- invio dell'elenco delle imprese appaltatrici che hanno operato nelle sedi di lavoro di BARUFFALDI nell'ultimo trimestre;
- informazione tempestiva degli incidenti con lesioni gravi, gravissime o morte che hanno riguardato i lavoratori o gli altri soggetti presenti sui luoghi di lavoro di BARUFFALDI.

PARTE SPECIALE (I)

Ricettazione, Riciclaggio, Auto-
riciclaggio e impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita

1. I singoli reati

(Art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita contemplati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 (così come modif. dal DLgs 195/2021). Elemento comune a queste fattispecie delittuose è che presuppongono che anteriormente sia stato commesso un altro illecito (il reato presupposto) al quale però il ricettatore/riciclatore/utilizzatore non abbia in alcun modo partecipato (così, ad esempio, chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la successiva condotta di ricezione/occultamento rileva come mero post factum non punibile).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, 712].

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[II]. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale reato.

Commento

La norma mira ad impedire che, verificatosi un reato, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio. (Per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata).

La condotta incriminata, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da reato, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare per trarne un profitto per sé o per altri. Per acquisto deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali. Il ricevere consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non uti dominus. L'occultamento implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo. Quanto poi all'intromissione essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l'interessamento messo in opera raggiunga lo scopo ma è sufficiente l'idoneità dell'azione rispetto allo scopo stesso. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino. La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l'esistenza di un reato-presupposto sia esso doloso, colposo, o contravvenzione (nei limiti indicati dalla legge) consumato o tentato. Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato". Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all'esistenza di un reato precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel reato medesimo. L'elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto; è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto. Per quanto riguarda, invece, il caso del dubbio, seppur con alcune incertezze, in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l'intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio. Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell'accordo tra chi trasferisce il denaro/cosa e chi li riceve.

Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Commento

La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. "Sostituire" vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti; in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro. Il "trasferire", invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali. Il "compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dall'attività delittuosa. L'oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità, pertanto esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili. Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del reato presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato". Il reato presupposto consiste in ogni delitto colposo e non o contravvenzione nei limiti indicati dalla legge. L'elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo. Per la consumazione è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 - ter c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro [379, 649].

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Commento

Il reato consiste nell'impiegare beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di conseguirne un profitto, in questo senso l'espressione "attività economiche o finanziarie" è da intendersi come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso.

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un reato.

Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del reato presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, anche di natura colposa o contravvenzione nei limiti indicati dalla legge.

Autoriciclaggio (Art. 648 - ter 1 c.p.)

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Commento

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza. Siccome il reimpiego dei proventi di attività illecite è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Si applica, infine, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. ("Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"). A titolo esemplificativo, premesso che, diversamente dall'ipotesi di riciclaggio, per l'integrazione dell'autoriciclaggio è necessario aver commesso direttamente il reato presupposto, ovvero aver concorso nella realizzazione dello stesso, possibili modalità dell'autoriciclaggio possono essere:

- l'inserimento di fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecite, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico, ottenendo un vantaggio monetario dallo svolgimento di tale attività;
- instaurazione di rapporti commerciali con clienti dediti ad attività illecite, con la finalità di ripulire il denaro generato tramite tali attività criminose, ottenendo un vantaggio economico dalla condotta posta in essere;
- emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro

proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;

- riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;

- investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;

- concessione di piani di rientro a soggetti implicati in attività illecite i quali, attraverso il rimborso del dovuto, provvedono a ripulire il denaro di provenienza delittuosa, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività.

2. Le Attività Sensibili

Le Attività Sensibili che BARUFFALDI ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- ✓ Gestione degli acquisti
- ✓ Attività finanziaria
- ✓ Sponsorizzazioni

3. Regole generali

3.1. Il sistema in linea generale

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- c) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità"); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, come sopra individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 3.2 devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico.

3.2 Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei della presente parte speciale;
- a comunicare immediatamente all'OdV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti

tra quelle sopra considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- omettere di acquisire informazioni circa le potenziali controparti (persone fisiche e/o giuridiche), in sede di negoziazione del contratto e/o comunque prima di addivenire alla sua conclusione;
- concludere qualsivoglia transazione con controparti della cui onestà vi sia motivo di dubitare;
- ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;
- avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di soggetti clandestini o non identificabili.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

3.3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del Modello, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili.

3.3.1. Gestione acquisti

Devono essere rispettate le seguenti procedure:

- P.O. 26 Acquisti di beni e servizi

3.3.2. Attività finanziaria

- P.O. 30 Attività finanziaria

3.3.3. Sponsorizzazioni

- P.O. 25 Sponsorizzazioni

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. § 6.2 PARTE GENERALE) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio dei reati di cui alla presente parte speciale, per verificare la corretta applicazione del Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE (L)

I Reati Informatici

1. I singoli reati³

(Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001).

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati informatici. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001, all'art. 24 bis distinguendole in tre gruppi:

- le fattispecie di cui al comma 1, relative a fatti di danneggiamento informatico;
- le fattispecie di cui al comma 2, essenzialmente prodromiche alla realizzazione dei reati di cui al comma 1;
- le fattispecie di cui al comma 3, pertinenti il falso commesso attraverso sistemi informatici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Commette il reato chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Oggetto di tutela è il c.d. "domicilio informatico" di pertinenza di un soggetto fisico o giuridico. Il delitto si perfeziona con la semplice violazione del domicilio informatico, senza che sia necessario che l'intrusione avvenga allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti.

Il reato è punibile su querela di parte, salvo nel caso di accesso in un sistema di interesse pubblico o di accesso con violenza o danneggiamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p. così come modif. dalla L. 238/2021)

Commette il reato chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce, interrompe o rivela al pubblico comunicazioni relative ad un sistema informatico o

³ I reati in parola possono essere "interni" alla società, cioè commessi da soggetti di BARUFFALDI a danno di sistemi informatici della società stessa, ovvero "esterni" cioè commessi a danno di sistemi informatici di terzi. Tuttavia il Modello Organizzativo 231 è essenzialmente rivolto alla prevenzione della seconda tipologia di fattispecie, per la semplice ragione che trattandosi per la maggior parte di reati perseguibili a querela, BARUFFALDI potrà essere coinvolta in responsabilità amministrativa solo ove vi sia l'iniziativa in sede penale da parte di terzi. Viceversa le violazioni "interne" saranno normalmente perseguite dalla società attraverso iniziative di tipo disciplinare o contrattuale.

telematico.

Anche questo reato è punibile a querela, salvo che sia stato commesso in danno di un sistema utilizzato da enti pubblici o da imprese esercenti servizi pubblici.

Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p. così come modif. dalla L. 238/2021)

Commette il reato chiunque installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Trattasi di reato prodromico al precedente (617-quater).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (artt. 635-quater c.p.)

Commette i reati de quo chiunque danneggia (distrugge, deteriora, cancella, altera) informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero danneggia (distrugge, rende in tutto o in parte inservibili o ostacola gravemente il funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici ed altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p. così come modif. dalla L. 238/2021)

Commette il reato chiunque abusivamente detiene o diffonde codici, parole chiave o altri mezzi (password, username ecc.) idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto ovvero fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p. così come modif. dalla L. 238/2021)

Commette il reato chiunque detiene, diffonde, o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (virus, spywares, ecc.) allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema, il suo funzionamento, i dati o i programmi in esso contenuti.

Si precisa che:

- le condotte contemplate dagli artt. 615 quater e quinquies devono essere rivolte a conseguire un profitto o ad arrecare un danno ad altri;

- la detenzione o diffusione di codici di accesso, programmi ecc. di per se non comporta alcun danno, ma costituisce condotta prodromica alla commissione dei reati di vero e proprio danneggiamento informatico, ed è perciò punita quale reato di “pericolo”.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Punisce i reati di falso realizzati su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

Si osserva che mentre i reati richiamati dai commi 1 e 2 dell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 hanno un sistema informatico (dati, software, hardware) come TARGET, i reati richiamati dal comma 3 hanno il sistema informatico come MEZZO.

Si osserva che:

- mentre i reati richiamati dai commi 1 e 2 dell'art. 24 *bis* D.lgs. 231/2001 hanno un sistema informatico (dati, software, hardware) come TARGET, i reati richiamati dal comma 3 hanno il sistema informatico come MEZZO.

2. Funzione della PARTE SPECIALE (L)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nelle Attività Sensibili, fermo restando che la diffusione pressoché a tutti i livelli aziendali della possibilità di accesso al sistema informatico interno e alla rete internet, rende la commissione dei reati contemplati dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabile nell'ambito di tutta la struttura e da parte di tutti i soggetti BARUFFALDI.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE e dalle specifiche procedure aziendali al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- a) illustrare i principi fondamentali che gli Organi Sociali, i Dipendenti, e i Consulenti di BARUFFALDI sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- b) fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Le Attività Sensibili

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Informatici, già esposte nella PARTE GENERALE del presente documento, che BARUFFALDI ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- gestione di accessi, account e profili (P.O. 31 Gestione rete informatica);
- gestione delle reti di telecomunicazioni (P.O. 31 Gestione rete informatica);
- gestione dei sistemi hardware (P.O. 31 Gestione rete informatica);
- gestione dei sistemi software (P.O. 31 Gestione rete informatica);
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;
- sottrazione non autorizzata di materiale riservato/dati sensibili (P.O. 31 Gestione rete informatica).

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Con riferimento alla normativa sulla lotta ai reati informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi § 4.2 e 5, i Destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le Procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico;
- 3) in generale, la normativa applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente PARTE SPECIALE comporta l'obbligo a carico dei destinatari di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che coinvolgono sistemi informatici e telematici dell'azienda, di terzi e/o pubblici;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni elaborati.

Conseguentemente è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, integrino le fattispecie di reato considerate dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 nonché violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

E' perciò vietato, tra l'altro:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informativi di terzi;
- danneggiare o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- rivelare le proprie o le altrui credenziali di autenticazione alla rete informatica;

- modificare le configurazioni dei software ed hardware aziendali qualora ciò sia necessario per il corretto funzionamento dei sistemi o per necessità aziendali;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- porre in essere condotte dirette alla distruzione o alterazione di documenti informatici aventi finalità probatoria qualora tale comportamento non rientri espressamente in procedure aziendali o sia dettato da motivazioni di tipo tecnico o funzionale.

4.3 Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

In attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, i principi di riferimento qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili.

4.3.1 Gestione di accessi, account e profili

- la designazione delle credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) per i collaboratori o dipendenti chiamati ad utilizzare strumenti informatici aziendali deve avvenire in base a procedure sicure e che prevedano il loro periodico aggiornamento;
- L'Uff. IT conserva e, in base a strette procedure, può accedere, all'elenco delle abilitazioni concesse. Periodicamente gli accessi concessi (intesi come numero di utenze abilitate) deve essere riverificato per valutare quali mantenere attivi e quali disabilitare;
- il conferimento delle credenziali di accesso al sistema informatico aziendale deve avvenire nei limiti in cui ciò sia funzionale allo svolgimento degli incarichi a ciascuno assegnati. A tal fine ogni utente è dotato di id e password che gli consentono (da qualsiasi postazione) di accedere soltanto alle informazioni cui egli è stato abilitato;
- l'utilizzo delle password, dei codici di accesso, delle smart card personali, nonché l'utilizzo e la conservazione di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso in un sistema informatico o telematico di BARUFFALDI o di terzi, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure e delle autorizzazioni previste per ciascuno;
- è vietata la memorizzazione, l'acquisizione o l'invio di username, password, PIN, PUK ecc., da parte dei soggetti diversi dagli amministratori di sistema a ciò espressamente autorizzati;
- le credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) devono essere mantenute segrete, costituiscono beni aziendali da non cedere o trasmettere a nessuno e da salvaguardare in ogni modo;
- è fatto assoluto divieto di accedere alla rete aziendale o ai programmi con codici di identificazioni di altri utenti;
- ogni ipotesi o sospetto di intrusione o accesso abusivo al sistema aziendale o dal sistema aziendale, deve essere comunicato immediatamente al superiore gerarchico e al Responsabile dei Sistemi Informativi o al Responsabile

della Sicurezza informatica.

4.3.2 Gestione delle reti di comunicazioni

- deve essere garantito che l'accesso al sistema informatico interno (intranet) ed esterno (internet) avvenga nell'esercizio delle mansioni e per le finalità assegnate a ciascun utente;
- deve essere vietata la connessione (e conseguenti consultazione, navigazione, downloading di dati o programmi) con riferimento a siti web contrari all'etica aziendale, che presentino contenuti illeciti, contrari alla morale, all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, riconducibili ad attività di pirateria informatica, che violino copyrights ecc.
- l'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi (specialmente se di pubblica utilità) può avvenire solo ove consti il consenso espresso o tacito dei proprietari, deve avvenire senza aggiramento o violazione dei dispositivi di sicurezza eventualmente predisposti e, in caso di restrizioni all'accesso, può avvenire solo da parte dei soggetti che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli amministratori del sistema;
- l'utilizzo della posta elettronica deve avvenire per esigenza di servizio, con divieto di trasmettere attraverso tale strumento credenziali di autorizzazione personali proprie o di terzi, mail contenenti programmi non sicuri o illeciti (virus, spyware ecc), mail dirette a impedire o rallentare la funzionalità di sistemi informatici ecc.; è altresì generalmente vietato utilizzare lo strumento della posta elettronica come mezzo per consentire la divulgazione all'esterno non autorizzata di dati aziendali mediante il meccanismo dei file allegati.
- deve essere garantito che gli utenti aziendali accedano alle risorse informatiche dall'esterno o dall'interno, solo attraverso specifici canali ragionevolmente sicuri (in linea di principio deve essere escluso l'uso di canali peer to peer).

4.3.3 Gestione dei sistemi hardware

- il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società curando l'investimento in componenti hardware nonché la definizione e gestione del loro corretto funzionamento è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi;

- la manutenzione del sistema hardware (verifica fisica, integrità del sistema, scanning memorie, assenza di dispositivi di disturbo, assenza di alterazioni non autorizzate ecc.) è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi;
- tutti i server e le postazioni di lavoro sono protetti da programmi antivirus, regolarmente aggiornati;
- gli utenti devono curare il corretto utilizzo dei personal computers di pertinenza, non lasciarli incustoditi o sbloccati senza savescreen. Particolare attenzione deve essere prestata nella custodia e nell'uso dei dispositivi portatili;
- è fatto divieto di installare componenti hardware non debitamente autorizzati o comunque non funzionali al corretto utilizzo dei sistemi informatici e telematici di BARUFFALDI o di terzi;
- i supporti rimovibili, prima del loro riutilizzo (es. in caso di licenziamento dell'addetto o sostituzione delle risorse informatiche assegnate) devono essere messi in sicurezza attraverso idonee procedure di formattazione o wiping.

4.3.4 Gestione dei sistemi software

- è fatto divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società;
- è sempre e comunque vietato installare programmi diretti alla commissione di illeciti quali distruzione di dati, intercettazioni, manomissioni di archivi, interruzioni di comunicazioni ecc.;
- l'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo dei software forniti dall'azienda devono avvenire solo se autorizzati e secondo le istruzioni operative ricevute;
- il downloading deve essere strettamente regolamentato e limitato ai programmi sicuri e di libero accesso;
- ogni singolo utente è responsabile del salvataggio e memorizzazione dei dati che gestisce e deve curarne la sicurezza ed integrità;
- sono previsti:
 - BACKUP giornalieri;

4.3.5 Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT

- i dispositivi telematici di instradamento, i server, i supporti di salvataggio dei backup sono collocati in aree dedicate, protetti da armadi muniti di serratura accessibili al solo personale autorizzato;
- non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della azienda deve essere curata nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati informatici sono i seguenti:

- (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati informatici;
- (ii) esame di tutte le segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente in ordine all'utilizzo anomalo del sistema informatico aziendale e disposizione conseguenti;
- (iii) collegamento con il ref. Qualità - Ambiente - Sicurezza, per ausilio allo svolgimento delle verifiche, illustrazione concreta dei presidi in essere, confronto sulle anomalie e malfunzionamenti riscontrati.

PARTE SPECIALE (M)

Reati in materia di violazione del diritto
d'autore

1. I singoli reati

(Art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*novies*.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 co. 1 lett. a) bis).

Salvo quanto disposto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3).

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 co. 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941).

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o

supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali

protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati

atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da BARUFFALDI, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. § 6.2 PARTE GENERALE) controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, al fine di controllare che il rischio di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore resti non concretamente ipotizzabile è tenuto, in coordinamento con l'Ufficio Qualità - Ambiente - Sicurezza, a monitorare la costante idoneità del sistema informatico, della rete Internet e della rete intranet rispetto agli standard di sicurezza richiesti.

PARTE SPECIALE (N)

I Delitti in materia di Criminalità
Organizzata

1. I singoli reati

(Art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai Delitti in materia di criminalità organizzata. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 24-ter.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. esclusione sesto comma)

Questo reato si sostanzia nell'associazione di tre o più persone, al fine di compiere più delitti. Si precisa che coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre chi si limita a partecipare alla suddetta associazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è, infine, aumentata (reclusione da cinque a quindici anni) se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, nonché qualora il numero degli associati sia pari o superiore a dieci.

Associazione a delinquere finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.):

1. alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.);
2. alla tratta di persone (art.601 c.p.);
3. all'acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.);
4. reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p. così come modificato dalla L. 27/05/2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione **da dodici a venti** anni nei casi previsti dal primo comma e **da quindici a ventisei** anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, **anche straniere** (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*

Scambio elettorale politico-mafioso (Articolo 416-ter c.p. così come modificato dalla Legge n. 43/2019)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista

dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (legge 110/1975).

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre

disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Si precisa che:

- è punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è pari o superiore a dieci. La pena è, altresì, aumentata se l'associazione è armata, ovvero se i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

2. Le Attività Sensibili

In relazione ai reati in materia di criminalità organizzata in ambito nazionale introdotti nel D.Lgs. 231/2001 con legge n. 94/2009, le Attività Sensibili mappate a seguito dell'analisi dell'attività di BARUFFALDI e i relativi standard di controllo sono i medesimi di quelli analizzati nella PARTE SPECIALE (I) e alla cui disciplina si rimanda.

Resta fermo che, ai sensi della presente PARTE SPECIALE (N), i riferimenti inseriti nei "principi generali di comportamento" di cui al paragrafo 4.2 e "principi di riferimento relativi alle procedure aziendali" di cui al paragrafo 5 devono intendersi finalizzati alla prevenzione dei reati di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 (criminalità organizzata).

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. § 6.2 PARTE GENERALE) controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Delitti in materia di criminalità organizzata diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE (O)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. I singoli reati

(Art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Si descrive brevemente qui di seguito la fattispecie contemplata nel D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*decies*.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'azione, offensiva o suasiva (violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità), diretta ad indurre taluno nelle falsità in un procedimento penale.

Si precisa che:

- la fattispecie è posta a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'Autorità giudiziaria. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, con l'intento di evitare eventuali pregiudizi derivanti da un procedimento penale in capo a BARUFFALDI, si offra denaro ad altri soggetti al fine di evitare che questi rendano dichiarazioni sfavorevoli per BARUFFALDI.

2. Le Attività Sensibili

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria trova applicazione la Policy in materia di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Ispettive alla cui disciplina si rimanda.

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. § 6.2 PARTE GENERALE) controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE (P)

Delitti contro l'Industria e il Commercio

1. I singoli reati

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai Delitti contro l'Industria e il Commercio rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs 231/2001 all'art. 25-*bis*.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "*violenza sulle cose*" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui "*agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione*".

Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità.

Per "*mezzi fraudolenti*" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento

dell'industria o del commercio.

Per "*impedimento*" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso.

Per "*turbamento*" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art. 513 bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Il bene tutelato dalla norma è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione.

La diversità "*per origine*" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità "*per provenienza*" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità "*per qualità*" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità "*per quantità*" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell'art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario.

Si configura un concorso di norme tra la norma incriminatrice in esame e l'art. 517 c.p. "*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*", con prevalenza del delitto di cui all'art. 515 c.p. perché idoneo a colpire l'attentato alla veridicità dei contrassegni.

Si individua altresì un concorso di norme tra la predetta norma incriminatrice e l'art. 516 c.p. "*vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*", attesa la diversità strutturale tra i due delitti.

Infine, merita un accenno la relazione tra il delitto di frode in commercio e l'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che un atto di frode in commercio, corrispondente a quello previsto dall'art. 515 c.p., non integra di per sé un atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3 c.c. non

essendo necessario che l'azione risulti idonea a generare pericolo di danno per le ripercussioni immediate o possibili nella sfera di un'impresa concorrente.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per "*porre in vendita*" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "*mettere in circolazione*" s'intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "*sostanze alimentari*" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di *“porre in vendita”* o *“mettere in circolazione”* si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per *“marchi o segni distintivi nazionali o esteri”* si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per *“nomi”* si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p..

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di

cui all'art. 513 bis c.p. e il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

“Commerciale” è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, “industriale” è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e “produttiva” è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

E' previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate con pubblico denaro. La *ratio* della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l'aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

Infine, il delitto in esame assorbe quelli di violenza privata, danneggiamento e percosse. Infine, il rapporto con l'ipotesi di cui all'art. 513 c.p. si risolve in termini di prevalenza dell'art. 513-bis, attesa la natura sussidiaria del delitto di cui all'art. 513 c.p.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per

contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

2. Le Attività Sensibili

Le Attività Sensibili che BARUFFALDI ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- produzione
- commercializzazione

Regole generali

Il sistema in linea generale

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- d) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- e) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- f) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità"); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, come sopra individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 3.2 devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico.

Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei della presente parte speciale;
- a comunicare immediatamente all'OdV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti

tra quelle sopra considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- omettere di acquisire informazioni circa le potenziali controparti (persone fisiche e/o giuridiche), in sede di negoziazione del contratto e/o comunque prima di addivenire alla sua conclusione;
- concludere qualsivoglia transazione con controparti della cui onestà vi sia motivo di dubitare;
- ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;
- avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di soggetti clandestini o non identificabili.

Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del Modello, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche indicate nelle Procedure del Sistema di Gestione Qualità

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. § 6.2 PARTE GENERALE) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio dei reati di cui alla presente parte speciale, per verificare la corretta applicazione del Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE (Q)

I Reati contro l'ambiente

1. Premessa

Descrizione del quadro Normativo

Con l'entrata in vigore il 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" è stata estesa la responsabilità amministrativa delle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti "reati ambientali", in quanto il D.Lgs. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-*undecies* su detta specifica materia.

Pertanto, per i reati ambientali, l'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 prevede per l'azienda responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e la sanzione dell'interdizione:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D. Lgs. 202/2007;
- definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano *stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati* di cui all'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 e all'art. 8 del D. Lgs. 202/2007.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D.Lgs 231/01, recentemente introdotta dal D.Lgs. 121/2011, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

I reati ambientali specifici sono ricompresi nelle seguenti normative:

- Codice Penale: art. 727-*bis* e art. 733-*bis*;
- D. Lgs. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D. Lgs. 128/2010 e D.Lgs. 205/2010;
- Legge 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- Legge 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

2. I singoli reati

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro l'ambiente. Si tratta di un settore che, in tempi assai recenti (L. 22 maggio 2015 n. 68.), ha

subito una importante modificazione, in quanto il legislatore italiano ha introdotto nel codice penale un autonomo titolo di "Delitti contro l'ambiente". Per i più importanti e più gravi fra di essi è prevista anche la responsabilità dell'ente, il quale ora, oltre che per alcuni reati del testo Unico Ambientale (cfr. Dlg. 121/2011), può essere chiamato a rispondere anche di gravi forme di inquinamento ambientale. L'art. 25-undecies del Dlg. 231/2001 (che descrive per l'appunto i reati ambientali imputabili all'ente) risulta dunque, a questo punto, così strutturato:

A) REATI PREVISTI DA LEGGI COMPLEMENTARI AL C.P.

Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La materia disciplinata dal predetto articolo è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati *ex novo* senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di :

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:

- nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
- o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo n. 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Le sanzioni previste al comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo stesso comma.

L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.

Infine, è comminata la pena dell'arresto se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 137, comma 2:

Quando le condotte descritte al comma 1 (*Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro*) riguardano gli **scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 137, comma 3:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno **scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 137, comma 5:

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno **scarico di acque reflue industriali**, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di **scarico sul suolo**, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 137, comma 11:

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 137, comma 13:

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Si riportano, nel seguito, gli articoli citati nella norma in esame.

Reati in materia di scarichi sul suolo (art. 103 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 (*“Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi”*);

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato.

L'articolo 256 in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

La norma in esame sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Si riportano di seguito, per comodità di lettura, le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sopra citati:

- Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
- Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
- Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
- Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
- Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
- Articolo 215 (Autosmaltimento)
- Articolo 216 (Operazioni di recupero)

Bonifica dei siti inquinati (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La fattispecie in esame punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242.

Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (*ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (*ex art. 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006*) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

L'articolo 258 applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 483 codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

L'articolo 258 in esame, infine, dispone pene minori nei casi in cui:

- le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute;
- le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il Regolamento richiamato dall'articolo in esame.

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Articolo 1:

(omissis)

a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26:

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
 - a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
 - b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies, c.p., ai sensi dell'art. 7, DLgs n. 21 del 01.03.18)

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Falsificazione o alterazione dei certificati utilizzati nell'ambito sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - ABROGATO)

Al comma VI, la norma punisce sia chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sia chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Al comma 7, seconda parte, la norma punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI -AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;

al comma 7, terza parte, la norma punisce colui che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

al comma 8, la norma punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI -AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata; la pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi.

Inquinamento atmosferico (art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 dello stesso decreto, ovvero viola le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

In tutti questi casi, la pena è aggravata se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 (Art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150)

In tema di traffico non autorizzato di esemplari, la norma richiamata dispone le pene dell'arresto e dell'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (Art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150)

La norma in esame è strutturata in maniera analoga all'articolo precedente ma prevede pene più lievi. E' comminata, infatti, la pena dell'ammenda o dell'arresto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Falsificazione o alterazione di documenti nell'ambito del commercio di esemplari rari (Art. 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150)

La norma in esame estende le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di

certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

- introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento CE 338/97;
- omessa o falsa notifica all'importazione;
- falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento CE 338/97.

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150)

La norma prevede l'arresto o l'ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie che costituiscono pericolo come sopra descritto e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni venti il fine della protezione delle specie.

La disposizione richiamate non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549)

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

La norma, infine, dispone l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca

dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso provocato dalle navi (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202)

La disposizione in esame stabilisce l'arresto e l'ammenda nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave qualora la violazione sia avvenuta con il loro concorso, dolosamente versino o causino lo sversamento in mare delle sostanze inquinanti richiamate dalla Convenzione Marpol 73/78 e periodicamente aggiornate ai sensi della L. 979/82 sulla tutela del mare. Sono previste pene più gravi quando la violazione sopra descritta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato dalle navi (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202)

La norma, strutturata analogamente all'articolo precedente, commina una pena più lieve, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4.

La pena prevista si aggrava se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Anche nel caso di inquinamento colposo, il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

B) REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Art. 452-bis. c.p. - (Inquinamento ambientale). -- È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater. c.p. - (Disastro ambientale). -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. c.p. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. c.p. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

-- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies. c.p. - (Circostanze aggravanti). -- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di

commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.-- La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

(Art.733 bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito

sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

3. Funzione della PARTE SPECIALE (Q)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nelle Attività Sensibili.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- illustrare i principi fondamentali che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali uniformare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati ambientali

Le Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali, già esposte nella PARTE GENERALE del presente documento, che BARUFFALDI ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Gestione smaltimento rifiuti speciali e non;
- Gestione impatti ambientali;
- Gestione carico e scarico;
- Controllo autorizzazioni;
- Controllo conferimenti.

5. Regole generali

5.1 Il sistema in linea generale

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- d) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità"); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili, come sopra individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 5.2. devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico;
- 3) in generale, la normativa applicabile.
- 4) le procedure del sistema Qualità

5.2. Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione di reati ambientali;
- a comunicare immediatamente all'OdV qualsivoglia notizia afferente la commissione dei reati ambientali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

6. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate a numeri precedenti, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, le **procedure aziendali specifiche previste all'interno del Manuale implementato a norma ISO 9001**, cui si fa rinvio.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato al § 6.4 della PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. § 6.2 PARTE GENERALE) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati ambientali, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE (R)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare

1. I singoli reati

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.» In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Successivamente, l'art. 30, comma 4 della riforma del Codice antimafia (D.Lgs 159/2011) ha modificato l'art. 25 *duodecies* come segue:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

2. Principali Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di reclutamento e di favorito ingresso del personale straniero, con ciò intendendosi i cittadini di paesi non facenti parte dell'Unione Europea (c.d. extracomunitari).

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato suddetto, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tale reato;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

3. Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 109/2012.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico dei Destinatari – i seguenti divieti:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio

della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;

- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti - il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 109/2012;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Destinatari del Modello) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

5. Procedure

Si applicano le Procedure: P.O. 28 Reclutamento e gestione delle risorse umane.

PARTE SPECIALE (S)

Razzismo e Xenofobia

1.I singoli reati

Razzismo e xenofobia – art. 25 terdecies DLgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 604-bis codice penale
(*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi
di discriminazione razziale etnica e religiosa*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da BARUFFALDI, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista e dalla ricognizione sulla passata attività della Società, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di razzismo e xenofobia è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

PARTE SPECIALE (T)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. I singoli reati

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001)

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 4, L. 401/1989 - "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa":

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorchè titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale”.

2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da BARUFFALDI, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista e dalla ricognizione sulla passata attività della Società, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di razzismo e xenofobia è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

PARTE SPECIALE (U)

Reati tributari

1. I singoli reati

La legge di conversione del D.L. n. 124/2019 del 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta il 24 dicembre 2019, ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquedecies "Reati tributari", modif. dal DLgs 75/2020.

"Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Decreto legislativo del 10/03/2000 - N. 74

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Commento

Per quanto riguarda le fattispecie di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), in ordine alle definizioni, si chiarisce quanto segue.

Sulla nozione di *fattura* non emergono problematiche interpretative di alcun tipo (trovando la propria espressa definizione nell'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 che fornisce in maniera analitica i requisiti di tale documento anche al netto di una veste diversa che può assumere con i termini di "parcella, nota, conto *et similia*"), per contro il concetto di *altri documenti* necessita di un'opportuna delimitazione ermeneutica: rientrano infatti nell'ambito di tale categoria soltanto i documenti "*aventi rilievo probatorio analogo alle fatture*", ovvero quelli ai quali la normativa tributaria assegna esplicitamente il potere di attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

In ordine poi al concetto di "*inesistenza delle operazioni*" si suole ormai notoriamente distinguere tra "*inesistenza oggettiva*" e "*inesistenza soggettiva*". Il primo termine comprende sia il caso in cui l'operazione documentata nei modi sopra ricordati non è mai avvenuta, sia il caso in cui l'operazione è stata effettuata a un prezzo difforme - *rectius* inferiore - rispetto a quello indicato al fisco (c.d. "*inesistenza relativa*" o "*sovraffatturazione quantitativa*") generando quindi una parziale inesistenza oggettiva dell'operazione riportata cartolarmente. Orbene, per costante giurisprudenza in tale ambito si colloca anche l'ipotesi della c.d. "*inesistenza giuridica*", caratterizzata da un'operazione economica realmente avvenuta fra le parti ma qualificata dal punto di vista giuridico in maniera difforme rispetto alla realtà dei fatti. Il concetto di "*inesistenza soggettiva*" si riferisce invece alla c.d. "*interposizione di persona*" che si verifica nel caso in cui l'operazione economica sia riconducibile nella realtà a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel documento fiscale: a tale concetto afferisce quindi sia l'*interposizione fittizia* (ovvero simulazione relativa che identifica un'operazione triangolare fra il soggetto interposto che non ha in alcun modo preso parte allo scambio economico, il soggetto interponente a cui si riferisce invece l'atto dissimulato e il terzo) che l'*interposizione reale*, in cui in sostanza viene indicato un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto essere indicato, ma che effettivamente ha partecipato all'operazione.

Con riferimento al concetto di "*elementi attivi o passivi*", essi comprendono le *componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto*", nonchè "*le componenti che incidono sulla*

determinazione dell'imposta dovuta". Sarà dunque necessario prendere in considerazione tutti quegli elementi (come le detrazioni) che operano direttamente sull'imposta in concreto che il contribuente è tenuto a versare, anche se intervenuti dopo la determinazione del reddito complessivo o della base imponibile (come ad esempio i crediti di imposta e le ritenute).

Per quanto riguarda il novero dei soggetti diversi dal contribuente che possono presentare la dichiarazione dei redditi o IVA in sua vece e che di conseguenza potranno poi eventualmente rispondere dal punto di vista penale in caso di dichiarazione fraudolenta o infedele, oltre agli amministratori, liquidatori o rappresentanti di società, enti o persone fisiche, la norma include anche il sostituto d'imposta *nei casi previsti dalla legge*, invece in relazione al concetto di "imposta evasa" si deve intendere *"la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.*

Inoltre le "operazioni simulate oggettivamente" sono quelle "poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte", mentre quelle "simulate soggettivamente" abbracciano i casi in cui dette operazioni "si riferiscono a soggetti fittiziamente interposti.

Per "mezzi fraudolenti", rinvenibile proprio fra le plurime modalità della condotta che caratterizza il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" si intendono quei comportamenti artificiali "realizzati in violazione di uno specifico obbligo giuridico determinando una falsa rappresentazione della realtà" con esclusione delle semplici violazioni degli obblighi di fatturazione o annotazione.

Orbene, ciò chiarito, la fattispecie di cui all'art. 2 intende "garantire la corrispondenza al vero dell'importo imponibile dichiarato al fisco, sanzionando le condotte costituite dall'indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione di fatture o documenti di analoga natura relative a prestazioni inesistenti", ed è notoriamente posta a garanzia del bene giuridico rappresentato dall'interesse dello stato alla percezione dei tributi, preservando in maniera diretta la fase dell'accertamento degli stessi.

Per quanto attiene invece all'individuazione del soggetto attivo, a discapito della locuzione "chiunque" prevista dalla norma siamo in presenza di un reato

proprio poiché riferibile soltanto alla cerchia a cui appartiene il contribuente che sottoscrive e presenta la dichiarazione fiscale.

Circa le modalità della condotta, il reato si articola in due momenti ben precisi che attengono in primo luogo all'utilizzazione (*rectius*, registrazione in contabilità o comunque detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione) di documentazione fiscale falsa perché attestante operazioni inesistenti, quindi, in secondo luogo, alla presentazione di una dichiarazione indicante i predetti elementi passivi fittizi.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 3, il delitto si articola attraverso una struttura *bifasica*, ove al compimento di "*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*" ovvero all'utilizzazione di "*documenti falsi*" o di altri "*mezzi fraudolenti*" consegue una dichiarazione mendace nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nello specifico caratterizzata dall'aver indicato "*elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie*", in questo senso la disposizione si rivolge verso tutti i contribuenti tenuti a presentare una dichiarazione e non soltanto verso coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.p.r. n. 600/1973.

Per quanto attiene alla determinazione dell'agire decettivo finalisticamente volto a trarre in inganno l'amministrazione finanziaria, abbiamo già accennato al concetto di "*operazione simulata oggettivamente o soggettivamente*", per quanto riguarda invece "*l'utilizzo di documenti falsi*", è ovvio che tali elementi, per espressa previsione della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 3, non potranno consistere nelle "*fatture o altri documenti*" di cui all'art. 2. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma II della fattispecie in esame, la rilevanza penale dell'utilizzo di tali documenti falsi dovrà necessariamente presupporre la loro *registrazione nelle scritture contabili*, o che comunque gli stessi siano detenuti dal contribuente ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Da ultimo, quale terza tipologia di condotta richiamata espressamente dalla norma in esame, ritroviamo, anche se in chiave residuale (o, meglio, come "formula di chiusura"), il riferimento all'utilizzo dei "*mezzi fraudolenti*" intesi come "*le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano la falsa rappresentazione della realtà*" tra cui non rientra "*la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali*".

La soglia di punibilità è quella prevista dalla *lett. a)* del primo comma ("*l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila*"), dalla *lett. b)* nei termini che seguono: "*l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi*".

fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila".

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo mentre il **soggetto attivo** è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti. L'**elemento soggettivo del reato** è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente, mentre quello

oggettivo consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. (si veda a tal proposito veda l'art. 9 in merito al concorso di persone) Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (**di mero pericolo**) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Il concetto di fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti ricomprende, alla luce di quanto più sopra chiarito, anche ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

Ricapitolando:

- ✓ operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte
- ✓ documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale

- ✓ operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi

Occorre precisare che esiste:

1) l'inesistenza *meramente giuridica* che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura. (es. si fattura la riparazione di un tetto in realtà si è rifatto il pavimento).

2) l'inesistenza *oggettiva* che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Atteso che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni, a quelle cioè, che non sono mai approdate alla consistenza di "res", che materialmente, oggettivamente, non sono esistenti, si può concludere che i casi di inesistenza *meramente giuridica* delle operazioni rimangono estranei alla sanzione penale.

D'altra parte, il reato è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (es. indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo).

La **consumazione** del reato avviene all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del **primo** documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'**ultimo** documento. Si tratta a ben vedere di un *reato di pericolo astratto* (istantaneo) dove la "pericolosità" (anziché il danno) risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati mentre "l'astrattezza" si sostanzia nella tutela anticipata del bene giuridico protetto.

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Il **bene giuridico protetto** è l'interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti la fattispecie contempla anche “documenti” per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un **reato comune**. Per i soggetti diversi dal contribuente si pensi ad esempio a un dipendente o al consulente tenuti alla conservazione di documenti fiscali.

L'**elemento soggettivo** è il dolo specifico di danno dato dal *fine di evadere le imposte* sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di *consentire l'evasione a terzi*, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di **reato di pericolo concreto**, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di **occultamento o distruzione** (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e *non anche quella della loro mancata tenuta*, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 (*Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010*). In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile (*Sez. 3, Sentenza n. 38375 del 09/07/2015*).

La condotta di **occultamento** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo “escluso” solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad *altra documentazione conservata dall'imprenditore* e senza necessità di reperire *aliunde* elementi di prova.

Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non

solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenzario *et similia*) nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Nel caso in cui l'imputato deduca che le scritture contabili siano detenute da terzi e, tuttavia, non esibisca un'attestazione rilasciata dai soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso ovvero i medesimi si oppongano all'accesso o non esibiscano in tutto o in parte detta documentazione, il giudice penale può trarre il convincimento della effettiva tenuta della contabilità da parte di terzi da prove, anche dichiarative, ulteriori e diverse dalla citata attestazione (*Sez. 3, Sent. n. 11479 del 26/06/2014*).

La condotta deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, **l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari** del contribuente. Il reato *non* si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Il **bene giuridico protetto** è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

La prevalente giurisprudenza, cui si aderisce, considera "oggetto giuridico" del reato in esame non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che il reato possa configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (*Sez. 3, n. 36290 del 18/5/2011*).

Si tratta di un **reato proprio** in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "*al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi*".

L'elemento soggettivo è il dolo specifico nel senso che la condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta può consistere:

- 1) nell'**alienare simulatamente** o nel **compiere altri atti fraudolenti** sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
- 2) nell'**indicare**, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

E' considerato **reato di pericolo concreto** e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Rispetto alla formulazione precedente, la condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, da un lato non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una

procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione.

Pertanto, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, essendo la nuova fattispecie delittuosa di pericolo e non più di danno, l'esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio *ex ante* - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

Il reato può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

I reati che seguono rientrano nell'ambito di applicazione del DLgs 231/01 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

DLgs n.74/2000, Art. 4 - Dichiarazione infedele.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o

passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

La fattispecie tipica del delitto si risolve in falsità ideologiche prive di qualsiasi connotato fraudolento e si materializza: (1) nell'annotazione di componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale (in sostanza, l'omessa annotazione di ricavi), (2) nell'indebita riduzione dell'imponibile tramite l'indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti (e non più fittizi), ossia di componenti negativi del reddito mai venuti ad esistenza in rerum natura e (3) nelle sotto-fatturazioni, ovvero all'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale, in maniera da consentire all'emittente il conseguimento di ricavi non dichiarati, atteso che il delitto di infedele dichiarazione aveva ed ha natura residuale rispetto ai delitti di cui agli articoli 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 ed il comma 3 dell'articolo 3 (reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) chiarisce che "ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Dalla tipicità del fatto di reato è invece eccettuata ("... non si tiene conto..."), la divergenza tra gli importi indicati in dichiarazione e quelli effettivamente percepiti (elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo), quando la discrasia sia frutto della violazione della regola cronologica relativa all'esercizio di competenza o della non inerenza ma l'elemento attivo, seppur impropriamente collocato nel tempo, sia reale e ontologicamente esistente, ossia riconoscibile in rerum natura, il che vale, come anticipato, per gli elementi attivi perché, quanto a quelli passivi, è sufficiente la loro esistenza per escludere la tipicità.

In buona sostanza il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di infedele dichiarazione dei redditi (articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000), deve ritenersi integrato dalla presenza di elementi positivi della condotta punibile, ossia dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche con il ricorso alla tecnica della sotto-fatturazione, o dalla indicazione di costi inesistenti (non più fittizi), con conseguente superamento della soglia di punibilità, e dalla contemporanea mancanza di elementi negativi della condotta delittuosa, in quanto rientranti anche essi (sia pure in negativo)

nella dimensione della tipicità (nel senso cioè che i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o posticipati rispetto all'esercizio di competenza, risolvendosi in ciò, anche alla stregua di elementi negativi del fatto di reato, l'intera condotta punibile).

Art. 5 - Omessa dichiarazione.

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sostanzialmente i beni giuridici tutelati sono due:

- a. la trasparenza fiscale;
- b. l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Commento

Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a 50.000 EUR. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

E' un reato "proprio" e quindi solo chi sia contribuente lo può porre in essere. La norma fa riferimento a "chiunque" sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali, per cui si può affermare che si tratti di una soggettività assai allargata (lo può compiere qualsiasi contribuente anche non soggetto Iva).

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, che nel caso specifico sono esclusivamente le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e sul valore aggiunto. Pertanto non assumono rilevanza penale quelle condotte il cui fine non è quello di evadere o far evadere tributi come IRAP e altre imposte indirette. Se la condotta è volta ad altri fini, pur mettendo in pericolo il bene tutelato, diviene irrilevante per l'ordinamento penal-tributario.

L'elemento oggettivo è la condotta consistente nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.

Art. 10 quater - Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Commento

La condotta è essenzialmente di tipo omissivo in quanto si concretizza nell'omesso o nel minor versamento di imposte dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per periodo d'imposta. Per la sussistenza del reato, occorre che la condotta si realizzi tramite un'indebita compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede la possibilità di compensare debiti e crediti relativi ad una serie di imposte, fra cui le imposte sui redditi, l'I.V.A. e i contributi previdenziali ed assistenziali. Il momento di consumazione del reato coincide con la presentazione del modello F24 con il quale viene effettuata l'indebita compensazione per un ammontare superiore a cinquantamila euro. I soggetti attivi sono tutti i contribuenti obbligati al pagamento d'imposte, contributi o altre somme a favore dello Stato, delle regioni, di altri enti impositori e degli enti previdenziali e assistenziali e, in quanto tali, legittimati ad effettuare la compensazione ai sensi del predetto articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per realizzare il reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a cinquantamila euro.

2. Principali Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto, in maniera esemplificativa:

- l'attività di inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo.
- Operazioni simulate o uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei per ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.
- Occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria.

- Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato suddetto, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tale reato;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

In particolare, in relazione alle singole fattispecie, assumono rilievo le attività di controllo su:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE FALSE

- prezzo dei beni acquistati rispetto a quello di mercato,
- esistenza e operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti),
- oggetto d'attività del fornitore in relazione con quanto fatturato,
- corrispondenza commerciale,
- individuazione dell'interlocutore (email, posizione all'interno del fornitore).

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

- simulazioni oggettive,
- simulazioni soggettive (soggetti interposti),
- documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa,

OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

- tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri,
- scritture contabili,
- segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

- alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni,
- cessioni e operazioni straordinarie,
- identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori),

3. Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella presente parte speciale.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente - a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali - i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente - a carico dei Destinatari - i seguenti divieti:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;

- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (inclusione in dichiarazione - previa contabilizzazione - di fatture e altri documenti) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti - il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni di legge;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Destinatari del Modello) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

5. Procedure

Si applicano le procedure:

- P.O. 26 ACQUISTO BENI E SERVIZI
- P.O. 29 REATI SOCIETARI e TRIBUTARI

- P.O. 30 ATTIVITA' FINANZIARIA
- P.O. 25 SPONSORIZZAZIONI